

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

636° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri.....	»	34
4 ^a - Difesa	»	37
5 ^a - Bilancio.....	»	46
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione.....	»	64
10 ^a - Industria.....	»	72
11 ^a - Lavoro.....	»	75
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	83

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i>	98
----------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	113
RAI-TV	»	116
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	125
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	128
Schengen.....	»	132
Riforma amministrativa	»	133
Infanzia.....	»	134

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	139
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	140

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	141
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

574^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Riprende la discussione generale.

La senatrice PASQUALI osserva preliminarmente che dovrebbe essere garantito alla Commissione ed all'Assemblea un tempo sufficiente per valutare in modo adeguato il provvedimento in titolo, il cui rilievo consiglia un esame approfondito da parte del Senato e per il quale, forse, non vi sono tempi sufficienti prima della fine della legislatura.

Quanto al merito del provvedimento ricorda le riserve manifestate dalla sua parte politica in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e si sofferma in particolare criticamente sulla formulazione del primo e del secondo comma del nuovo articolo 116 della Costituzione che introduce, impropriamente, espressioni in una lingua straniera nel testo della Costituzione. Si tratta di una previsione inopportuna e che chiaramente contrasta con il principio contenuto nel disegno di legge costituzionale di riforma dell'articolo 12 della Costituzione, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento.

Il senatore ANDREOLLI manifesta invece, a nome della sua parte politica, una convinta adesione al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che riprende una parte essenziale del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e sul quale si registra un ampio consenso da parte delle Regioni. Auspica quindi una rapida conclusione dell'*iter* di questo provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Venendo a considerare il merito del medesimo, dichiara di condividere la formulazione proposta di modifica dell'articolo 114 della Costituzione che disciplina l'articolazione degli enti che compongono la Repubblica. Quanto al nuovo testo dell'articolo 116, osserva che il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano integra nel testo costituzionale una chiara scelta contenuta negli statuti e va nel senso della condivisa interpretazione di accordi internazionali. Sempre con riferimento all'articolo 116, dichiara di condividere la previsione della possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni ordinarie che lo richiedano. Coviene altresì con il rovesciamento della logica del vigente articolo 117 della Costituzione nonché con la previsione, e la disciplina puntuale, della potestà legislativa concorrente. Nel sottolineare l'importanza del riconoscimento, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo 118, del principio di sussidiarietà, si sofferma sul nuovo articolo 119 che propone una ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti locali condivisibile e all'altezza delle aspettative del sistema delle autonomie. Giudica altresì apprezzabile l'abolizione del sistema dei controlli statali sulle leggi e sugli atti delle Regioni nonché la previsione, contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge in esame, di integrare con rappresentanti delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui ruolo consultivo nel procedimento legislativo viene rafforzato.

Anche il senatore PINGGERA dichiara di condividere ed apprezzare il provvedimento in esame che, nel suo impianto, si ispira ad una corretta visione del principio di sussidiarietà. Con riguardo alla formulazione del nuovo articolo 116 osserva che il riferimento al Südtirol non introduce alcuna novità nell'ordinamento costituzionale ma costituisce una importante presa d'atto dell'esistenza di una minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige. Similmente, la previsione di cui al secondo

comma del nuovo articolo 116 non fa altro che cristallizzare nel testo costituzionale il ruolo che le due province autonome sono venute assumendo nell'ordinamento italiano.

Nell'apprezzare la decisione di rovesciare la logica del vigente articolo 117 della Costituzione, manifesta perplessità sulla scelta di riservare alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, una materia che più opportunamente avrebbe dovuto essere oggetto di una competenza concorrente. Condivide invece la scelta di includere tra le materie oggetto di legislazione concorrente quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Egualmente apprezzabile è l'ampia devoluzione di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione, come anche la scelta di porre su un piano di parità lo Stato e le Regioni nella possibilità di accedere alla Corte costituzionale prevista dal nuovo articolo 127 della Costituzione.

Prende quindi la parola il senatore ELIA, il quale ricorda che la Camera dei deputati per due volte in questa legislatura ha approvato un'organica revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione: in occasione dell'esame del disegno di legge elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e varando il disegno di legge in titolo. Questa duplice e approfondita discussione presso l'altro ramo del Parlamento impone oggi al Senato, come un atto dovuto, l'esame di questo provvedimento che costituisce una puntuale attuazione dei principi fondamentali fissati nell'articolo 5 della Costituzione.

Il testo da un lato amplia e per un altro aspetto riduce la portata del progetto a suo tempo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Un significativo ampliamento riguarda la materia dell'istruzione. Nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera venivano infatti oltrepassati i precisi limiti fissati dall'articolo 33 della Costituzione che, derogando espressamente al principio di sussidiarietà, ha previsto che lo Stato deve istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi nonché disciplinare, con norme generali, la materia. Il costituente, nell'elaborare questa norma, aveva pensato all'istruzione come ad un fattore unificante. Nel testo in esame la materia è tra quelle oggetto di competenza concorrente; ed è proprio nella definizione delle norme generali da parte dello Stato e del concreto esercizio di tale potestà concorrente che il quadro normativo dovrà essere completato e reso coerente con i principi fissati nell'articolo 33 della Costituzione.

A fronte di questo ampliamento del novero di materie attribuite alle Regioni rispetto al testo definito dalla Commissione per le riforme costituzionali, il provvedimento in esame contiene alcune condivisibili restrizioni. In primo luogo viene definito e rigorosamente circoscritto l'ambito delle ulteriori materie che lo Stato potrà attribuire alle Regioni ordinarie che lo richiedano secondo le procedure previste dal nuovo articolo 116 della Costituzione, escludendosi così improprie geometrie variabili se-

condo l'esperienza dell'ordinamento spagnolo che non può essere, a suo avviso, riprodotta nella sua interezza in Italia.

Similmente condivisibile è l'attribuzione, prevista nel nuovo articolo 120, al Governo di poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni e degli Enti locali non solo nel caso del mancato rispetto di obblighi internazionali, ma anche quando lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica del Paese, ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Nell'esercizio di questi poteri il Governo potrebbe, a suo avviso, non solo adottare provvedimenti amministrativi, ma anche atti normativi primari in caso di necessità e di urgenza.

Rileva peraltro che permangono nel testo aree di incertezza in particolare con riferimento alla disciplina delle funzioni amministrative che, superato il principio del parallelismo, non sembra essere riuscita a trovare un sicuro equilibrio. Per definire un compiuto quadro delle attribuzioni occorrerà dunque un opportuno intervento del legislatore ordinario che sviluppi il dettato costituzionale.

Quanto alla previsione contenuta nell'articolo 11, ritiene insufficiente e inadeguato il rinvio, disposto al comma 1, ai Regolamenti parlamentari per quanto riguarda la disciplina delle forme di partecipazione di rappresentanti delle Regioni, della Province autonome e degli Enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questa previsione corrisponde ad un'esigenza sentita ma propone una soluzione inadeguata che potrà essere corretta da un successivo intervento del legislatore costituzionale.

Alle proposte avanzate da Massimo Cacciari, in un articolo apparso nei giorni scorsi sulla stampa quotidiana, di ampliare il novero delle competenze da attribuire alle regioni, replica osservando che l'imperfetto grado di unificazione del paese impedisca la realizzazione di radicali asimmetrie nelle attribuzioni di competenze alle regioni, utilizzando, secondo le convenienze, i modelli vigenti in alcuni Stati federali senza tenere conto delle coerenze interne dei singoli sistemi. L'evoluzione degli ordinamenti contemporanei, che vede la progressiva devoluzione a organismi di carattere internazionale di essenziali competenze statali, impedisce, a suo avviso, la limitazione delle attribuzioni dello Stato alle sole competenze in materia di giustizia, moneta e difesa. Il compito degli Stati nazionali contemporanei appare oggi infatti piuttosto quello di garantire, in modo uniforme sul territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore domani giovedì 5 ottobre, alle ore 8,30: la seduta sarà de-

dicata al seguito della discussione generale sul disegno di legge costituzionale n. 4809, recante modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, nonchè sul disegno di legge n. 3632.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

575^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore ROTELLI chiede che il Presidente enunci con chiarezza all'inizio di ogni seduta gli argomenti che saranno trattati.

Il presidente e relatore VILLONE ricorda che, come preannunciato, nella seduta odierna si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, precedentemente accantonati.

Si passa quindi alla votazione della seconda parte del subemendamento, 1.1000/61.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato che la prima parte del subemendamento in esame è stata approvata nella seduta del 12 settembre, formula un parere favorevole sulla seconda parte di tale subemendamento a condizione che dopo la parola «prescelta» vengano inserite le seguenti: «e del candidato nel collegio uninominale».

Il senatore PASTORE non accoglie la proposta di riformulazione.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI il quale, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione per raggiungere un accordo, ritiene che questo obiettivo sia stato mancato. Reputa quindi inopportuno proseguire il confronto parlamentare su questa materia ad immediato rido dello scioglimento delle Camere.

Nel ribadire l'intento perseguito dalla sua parte politica di ricercare un'intesa, crede che le risposte fornite dalla maggioranza non si siano mostrate adeguate a conseguire gli obiettivi di una più sicura stabilità delle maggioranze e degli esecutivi. In primo luogo appaiono inadeguate sia l'entità che le modalità di attribuzione del premio di maggioranza; irrisolti poi sono rimasti altri nodi essenziali come, ad esempio, il problema della scelta tra il voto disgiunto ovvero il voto congiunto. Con particolare riferimento al premio, le proposte avanzate dalla maggioranza appaiono chiaramente insoddisfacenti sia per quanto riguarda l'entità sia con riferimento alle modalità di attribuzione che rendono del tutto eventuale il premio medesimo.

Preso atto di questa distanza tra le posizioni della maggioranza e quelle dell'opposizione crede che l'esame debba essere sospeso non potendosi, a suo avviso, elaborare una nuova legge elettorale all'immediata vigilia dello scioglimento delle Camere in assenza di un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Chiede pertanto che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo venga sospeso osservando, infine, che anche la prevista operazione di ridefinizione dell'ambito territoriale dei collegi non può essere delegata dal Parlamento al Governo in assenza di un ampio consenso tra le forze politiche.

Il presidente VILLONE, in considerazione della fase dell'*iter* del provvedimento, ritiene che non possa essere avanzata la proposta di sottoporre all'Assemblea una questione sospensiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI che replica puntualmente alle argomentazioni svolte dal senatore Schifani ritenendo che non si possa affermare oggi che è troppo tardi per continuare l'esame del provvedimento in titolo stante la richiesta avanzata, proprio dai Gruppi di opposizione, di non concludere l'esame del provvedimento prima della pausa estiva. La opportunità di procedere sulla base di un'intesa tra maggioranza e opposizione non può essere considerata come il riconoscimento di un potere di interdizione alla opposizione nella definizione delle leggi elettorali. Il testo elaborato dalla maggioranza, peraltro, è frutto di un complesso lavoro in larga parte condiviso dalla opposizione. Numerose e qualificanti aspetti della proposta – come ad esempio l'indicazione del *premier*, la definizione della nozione di coalizione, la fissazione della soglia di sbarramento – sono infatti condivisi dall'opposizione. Sempre per venire incontro alle richieste dell'opposizione la maggioranza ha elaborato un testo di revisione del sistema elettorale del Senato per omogeneizzarlo a quello della Camera, un testo che riproduce in gran parte puntualmente le proposte depositate dall'opposizione nel corso dei lavori del comitato ristretto.

Dunque, la richiesta dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà di non procedere oltre nell'esame del provvedimento in titolo non è motivata da ragioni di merito, ma da ragioni politiche; né si può ragionevolmente sostenere che nelle proposte della maggioranza vi siano tranelli, essendo queste proposte note sia dalla fine di luglio.

Il relatore VILLONE ribadisce quindi la richiesta ai proponenti di riformulare la seconda parte del subemendamento 1.1000/61 sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Il senatore PASTORE rinnova la sua contrarietà a ogni riformulazione.

Prende quindi la parola il senatore CASTELLI che, dichiarato il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, respinge le accuse mosse dal sottosegretario Franceschini stigmatizzando il comportamento della maggioranza che vuole, senza il consenso dell'opposizione, definire le nuove regole elettorali. Ricorda quindi i principi essenziali delle proposte emendative presentate dalla Casa delle Libertà: l'obbligo di voto congiunto, una disciplina del premio di maggioranza analoga a quella prevista per l'elezione del sindaco e dei Presidenti delle regioni, la previsione di un parere vincolante di un'apposita Commissione bicamerale nel procedimento di revisione dei collegi elettorali. Su tali questioni la maggioranza non ha mostrato alcun accordo, ciò rende evidente la impossibilità di procedere oltre nel confronto. Vi è poi un fatto nuovo: l'apertura da parte del centro-sinistra della campagna elettorale dopo l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio. Non si possono dunque modificare le regole del gioco a gioco iniziato. Occorre pertanto, a suo avviso, pren-

dere atto della impossibilità di riformare la legge elettorale nelle attuali condizioni.

Il senatore RUSSO SPENA coglie l'occasione della dichiarazione di voto sul subemendamento per ribadire la volontà della propria parte politica di pervenire alla definizione di una nuova legge elettorale. Del resto questo era l'impegno espresso da gran parte delle forze politiche in occasione della consultazione referendaria. I ritardi che si sono accumulati nell'esame devono ora, a suo avviso, essere recuperati attraverso un confronto aperto, ma comunque produttivo. Pur ribadendo la preferenza della sua parte politica per un sistema elettorale proporzionale sul modello tedesco, reputa comunque oggi necessario, per le ragioni anzidette, proseguire l'esame della proposta elaborata dalla maggioranza sulla quale tuttavia ha molte riserve in particolare con riferimento alla previsione di un premio di maggioranza e a quella dell'indicazione sulla scheda del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore BESOSTRI, nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla seconda parte del subemendamento 1.1000/61, replica alle considerazioni svolte dal senatore Schifani osservando che, fino alla fine naturale della legislatura, vi è tempo sufficiente per definire una riforma della legge elettorale. La opportunità di un accordo tra le varie forze politiche non può divenire infatti un argomento per impedire il seguito dell'esame.

Il senatore SCHIFANI a nome del suo Gruppo preannuncia un voto favorevole sul subemendamento che propone una disciplina coerente con la proposta di impedire forme di disgiunzione del voto. Pur ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, crede che le proposte avanzate dalla maggioranza non forniscano soluzioni adeguate al problema della governabilità e della stabilità degli esecutivi. Non appare inoltre produttivo, nella fase conclusiva della legislatura, definire una nuova legge elettorale che, considerata nel suo insieme, non fornisce soluzioni adeguate al problema della governabilità, in assenza peraltro di qualsiasi modifica alle norme costituzionali che accresca l'autorevolezza e la stabilità dell'Esecutivo. Pur comprendendo la decisione del Presidente di non ritenere proponibile in questa fase dell'esame la proposta di sospensiva, ribadisce l'opportunità che la maggioranza riveda la propria posizione e non insista nella volontà di riformare la legge elettorale senza il consenso dell'opposizione.

Il senatore GUBERT ricorda che l'esito della consultazione referendaria ha spinto alcune forze politiche a proporre una revisione della legge elettorale sul modello vigente in Germania. La maggioranza ha proposto invece, presentando l'emendamento 1.1000, un sistema non realmente proporzionale, ma di carattere misto. Prende atto che oggi alla luce dei subemendamenti presentati dal relatore, la proposta è stata corretta e orientata

verso un sistema sostanzialmente proporzionale. Questa revisione dell'atteggiamento della maggioranza sembra però dovuto a calcoli elettorali piuttosto che a convinzioni profonde.

La senatrice PASQUALI a nome della propria parte politica dichiara un voto favorevole sul subemendamento e respinge le accuse mosse dal sottosegretario Franceschini di non aver voluto trovare un'intesa con la maggioranza. La delicatezza della materia consiglia ora prudenza; ritiene pertanto improprio che la maggioranza proceda nelle votazioni senza il consenso della opposizione.

Il senatore TIRELLI in dissenso dal proprio Gruppo dichiara un voto di astensione svolgendo quindi un intervento dichiaratamente ostruzionistico. Dopo essersi soffermato sulla evoluzione dell'ordinamento degli enti locali rileva l'inadeguatezza dei sistemi elettorale vigenti a livello locale e regionale. Manifesta quindi la sua netta contrarietà ad un esame frettoloso di una disciplina che, incidendo su una materia tanto delicata, potrebbe creare seri problemi interpretativi. L'intento della maggioranza, nel proseguire l'esame della legge elettorale, sembra essere quello di limitare gli effetti di una prevedibile sconfitta adottando un sistema macchinoso che risulta di difficile applicazione e poco comprensibile ai cittadini.

Il senatore ROTELLI, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sul subemendamento rilevando l'improprietà dell'uso della espressione «governabilità». Esprime quindi la sua piena soddisfazione per il fatto che i Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà abbiano finalmente deciso di interrompere il confronto sulla materia oggetto dei disegni di legge in esame. Non vi è, a suo avviso, alcun nesso tra la riforma elettorale e l'obiettivo che si vuole perseguire della governabilità. La governabilità infatti è garantita o da un chiaro assetto bipolare del sistema politico ovvero da una forma di governo presidenziale. Ciò che caratterizza il sistema parlamentare è, essenzialmente, la possibilità del Parlamento di sfiduciare il Governo. Dunque per garantire una sicura e stabile governabilità non si può che incidere sulla disciplina della forma di governo. La serie di sistemi elettorali proposti nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo non sembrano idonei a garantire questo fine e appaiono piuttosto funzionali all'obiettivo politico di consolidare la rappresentanza parlamentare della maggioranza di Governo; un obiettivo questo che, del resto, ha motivato gran parte delle riforme elettorali che sono state approvate nel corso della storia dello Stato italiano.

Il senatore MANTICA, in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione sul subemendamento cogliendo l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'*iter* dei provvedimenti in esame. In particolare, ricorda che i subemendamenti proposti dalla Casa delle Libertà all'emendamento 1.1000 proponevano una organica correzione della proposta della maggioranza che non era ritenuta dai proponenti suscettibile di

modifiche. L'aver creduto queste proposte possibile oggetto di trattativa è stato un evidente errore di valutazione della maggioranza. Non deve dunque stupire l'esito del confronto; le proposte dell'opposizione hanno infatti un'intima coerenza che è stata messa in questione dalle controproposte avanzate dalla maggioranza. Ad esempio la proposta di vietare il voto disgiunto è funzionale ad un corretto assetto bipolare del sistema politico ed è volta a garantire coerenza ai risultati delle consultazioni elettorali.

La concreta apertura della campagna elettorale, con la scelta da parte del centrosinistra del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, rende oggi difficile ogni forma di collaborazione. Gli elementi di dissenso tra maggioranza e opposizione appaiono allo stato non sanabili; non crede quindi che il confronto possa proseguire e ritiene inopportuna l'intenzione della maggioranza di continuare il seguito dell'esame.

Dopo che il senatore MARCHETTI ha dichiarato il proprio voto contrario, la seconda parte del subemendamento 1.1000/61, posta ai voti, non è approvata.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato che il subemendamento 1.1000/36 è stato ritirato, chiede alle proponenti di ritirare il subemendamento 1.1000/45.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, aderendo all'invito del relatore, ritira il subemendamento.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 1.1000/63, sul quale il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI formulano un parere contrario.

Il senatore SCHIFANI prende atto con amarezza della volontà della maggioranza di proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo e ricorda le motivazioni che sostengono il complesso delle proposte emendative presentate dalla Casa delle libertà.

Nel ribadire l'inopportunità di procedere a votazioni a maggioranza in una materia tanto delicata, riproponendo precedenti non commendevoli, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento che, nell'impedire la possibilità di un voto disgiunto, rende coerente la scelta dell'elettore evitando pericolose discrasie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO 1.1000 E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

1.1000/61 (prima parte)

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché», e sopprimere la parola: «ed».

1.1000/61 (seconda parte)

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa».

1.1000/36

D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato».

1.1000/45

MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSEHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.

2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste, fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.

3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna».

1.1000/63

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: «anche non».

Art. 1.**1.1000**

ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI ROBERTO, MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Articolo 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
- 2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».

Articolo 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

Articolo 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma: «I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del *Consiglio* dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».

Articolo 4.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

Articolo 5.

1. All'articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

Articolo 6.

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

Articolo 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

Articolo 8.

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 40° giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Articolo 9.

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

Articolo 10.

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Articolo 11.

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

Articolo 12.

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

Articolo 13.

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

Articolo 14.

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Articolo 15.

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Articolo 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista»

Articolo 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

Articolo 18.

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.»

Articolo 19.

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

Articolo 20.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati».

Consequentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

640^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre scorso.

Il presidente SENESE dà notizia alla Commissione dell'avvenuto deposito da parte del Governo di due note del Ministero della giustizia, una proveniente dall'amministrazione generale dell'organizzazione giudiziaria e l'altra dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, intese a fornire chiarimenti circa i dubbi e le questioni sollevate nel corso del precedente dibattito.

Ha la parola il sottosegretario MAGGI, il quale dà, innanzi tutto, conto dei chiarimenti espressi nella nota della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria da lui depositata presso la Commissione, circa le perplessità del senatore Fassone sulla opportunità di consentire ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

della giustizia, di procedere alla distribuzione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Sottolinea, a tal riguardo, che la norma proposta – contenuta nell'articolo 3 del nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529 pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 settembre scorso – mira in realtà a consentire all'Amministrazione della giustizia una maggiore flessibilità nella distribuzione del personale tra le varie qualifiche, in quanto introduce una deroga rispetto alla attuale normativa generale (art. 6, comma 4, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) secondo la quale per tali interventi sarebbe necessario far ricorso alla più gravosa procedura del regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Va peraltro chiarito che con l'espressione «distribuzione del personale» contenuta nella norma proposta si allude esclusivamente alla quantificazione dei contingenti nelle diverse qualifiche (o posizioni economiche) senza intaccare l'esclusivo potere del Ministro in merito alla dislocazione geografica delle unità di personale.

In merito all'osservazione del senatore Greco, secondo il quale il divieto di assunzione di oneri aggiuntivi comprometterebbe la possibilità di effettivo aumento dell'organico, osserva che l'amministrazione sarebbe favorevole a forme di maggiore flessibilità anche relativamente alla determinazione dell'organico complessivo, ma che occorrerebbe, a tal fine, una espressa disposizione di legge che ne garantisca la copertura finanziaria.

In merito all'invito del presidente Pinto a coprire almeno il 50 per cento delle scoperture esistenti nel ruolo dei dirigenti attingendo alla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso, rileva che anche in questo caso si richiederebbe una norma di legge *ad hoc*, che potrebbe opportunamente essere inserita in un emendamento da presentarsi all'articolato in esame.

Per quanto attiene ai rilievi mossi nel corso del dibattito, in particolare dal senatore Preioni, relativamente alla previsione dell'uso di particolari strumenti finanziari, quali il *leasing* ed il *project financing*, di cui all'articolo 2 del nuovo testo unificato, il sottosegretario Maggi, riferendosi alla nota del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, premette che il ricorso alla forma contrattuale del *leasing* si rende opportuno al fine di velocizzare le procedure e ridurre i tempi per la realizzazione delle opere. L'esperienza degli ultimi anni nel settore penitenziario ha, infatti, messo in evidenza che, ai fini della realizzazione di un'opera pubblica gestita dalla pubblica amministrazione, per la fase di progettazione ed affidamento dei lavori sono necessari da uno a due anni, mentre per la fase realizzativa da un minimo di quattro o cinque anni ad un massimo che oltrepassa anche i dieci anni. L'affidamento dell'opera alla realizzazione dei privati sarebbe, per contro, in grado di assicurare tempi assai più brevi, stimabili intorno ai tre anni per la progettazione e realizzazione di un istituto penitenziario di 300 – 500 posti.

Per quanto attiene ai dubbi prospettati dal senatore Preioni circa l'impiego in un testo di legge di termini stranieri, osserva che l'uso del termine *leasing* è invalso tra gli operatori a partire dagli anni settanta e si

è rivelato più appropriato dell'espressione alternativa di «locazione finanziaria» che, a differenza del termine inglese, non evidenzia l'atipicità del contratto, che non è un sottotipo della locazione. Quanto all'ulteriore perplessità del senatore Preioni circa l'inadeguatezza dello strumento all'esame in riferimento alla realizzazione di immobili da destinarsi a istituti di pena, osserva che il riconoscimento ufficiale dell'ammissibilità del *leasing* – con riferimento al *leasing* di immobili da costruire per conto dell'ente pubblico o della pubblica amministrazione – è intervenuto fin dalla delibera della sezione enti locali della Corte dei conti del 28 luglio 1988.

Quanto al *project financing*, premette che l'espressione indica un mezzo di finanziamento di opere pubbliche mediante l'apporto finanziario, tecnico ed organizzativo dei privati. A differenza del modello tradizionale di concessione e gestione di servizi pubblici, dove il finanziamento fa carico alle risorse economiche pubbliche, la forma del *project financing* prevede l'apporto determinante o esclusivo del capitale privato, al fine di mobilitare risorse private accanto a quelle pubbliche, per realizzare al meglio lo scopo perseguito. In relazione al rilievo del senatore Preioni circa l'inadeguatezza di tale strumento rispetto alla realizzazione e alla attivazione di un istituto penitenziario, il Governo esclude tendenzialmente la possibilità del ricorso al *project financing*, non essendo ammesso l'affidamento della gestione funzionale ed economica di tali strutture ad un soggetto privato.

Il *project financing* può trovare, invece, largo impiego nella costruzione di alloggi per il personale che il soggetto privato potrebbe realizzare, assumendone la gestione funzionale ed economica. Tale procedura troverebbe larga applicazione in particolare nelle regioni del nord Italia, dove la richiesta di alloggi in affitto è molto elevata in quanto il personale dell'amministrazione penitenziaria in servizio proviene quasi totalmente dalle regioni del Sud. Peraltro, l'articolo 2 del testo in esame prevede che il ricorso al *project financing* sia subordinato all'adozione, da parte del Ministro della giustizia, di decreti atti ad identificare le relative procedure; di conseguenza, la figura contrattuale in questione verrà adottata solo in quanto coerente con lo specifico settore di intervento.

Per quanto attiene al carattere astratto della previsione di interventi di mediazione culturale a favore di detenuti ed internati stranieri, cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del provvedimento all'esame, lamentato dal senatore Centaro, osserva che l'intervento in questione, oltre a distinguersi rispetto alla previsione relativa all'istruzione ed alle attività culturali dei detenuti e degli internati, di cui alla precedente lettera a), per la platea più ristretta dei possibili destinatari, ha la precipua finalità di agevolare l'inserimento nella «comunità detentiva» di chi è chiamato a misurarsi con le particolari difficoltà derivanti dalla propria nazionalità. Quanto, poi, alla previsione della sperimentazione di un circuito di «media sicurezza» con offerta trattamentale intensificata, tale innovazione è già praticata con buoni risultati pressoché ovunque, puntando alla modifica del regime detentivo applicabile alla maggioranza dei detenuti non classificati, al fine di agevolarne il reinserimento sociale. In questo contesto trova giu-

stificazione anche la previsione, di cui al comma 5 dell'articolo 1, relativa alle ulteriori sovvenzioni previste in funzione delle cooperative sociali, volte ad incentivare l'offerta di occasioni di lavoro per i detenuti da parte di soggetti esterni all'amministrazione.

Le osservazioni avanzate nel corso del dibattito da parte del senatore Vegas in merito ad una possibile gestione fuori bilancio in violazione della legge di contabilità non sembrano, infine, tener conto del fatto che l'istituzione del fondo speciale rappresentata, per l'appunto, dall'articolo 1 del testo all'esame deriverebbe da una disposizione legislativa. In ogni caso, la più compiuta disamina di tali profili rientra nelle competenze della Commissione bilancio, che esprimerà probabilmente oggi stesso il relativo parere.

Peraltro, con riferimento ai profili riguardanti la copertura finanziaria, fa presente altresì che il ministro Fassino, nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea del Senato, ha assicurato che, in occasione della predisposizione del disegno di legge finanziaria, le richieste di fondi dell'amministrazione della giustizia sono state integralmente accolte, anche per quel che concerne il finanziamento degli interventi contemplati nel testo in discussione.

Il senatore Antonino CARUSO osserva come nell'intervento del rappresentante del Governo non sia stata data alcuna risposta sostanziale alle problematiche di copertura e a quelle relative al rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica, sulle quali aveva richiamato l'attenzione il senatore Vegas nella seduta del 21 settembre scorso.

Relativamente poi all'articolo 2 del testo in esame, a differenza di quanto rappresentato dal sottosegretario Maggi, ritiene possibile l'impiego dello strumento del *project financing* non solo per l'eventuale costruzione di alloggi per il personale di polizia penitenziaria, ma anche per la stessa realizzazione delle strutture edilizie degli stabilimenti carcerari, nel presupposto – peraltro forse non così scontato - che la pubblica amministrazione sia in grado di corrispondere regolarmente un canone di locazione e fermo restando che la competenza, per ciò che riguarda i profili attinenti alla gestione, alla sicurezza e al trattamento della popolazione detenuta, non potrà che rimanere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Condivisibili appaiono invece le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo circa l'utilizzazione della figura del *leasing* immobiliare, con particolare riferimento alla possibilità, impiegando tale strumento, di ridurre significativamente i tempi di realizzazione delle strutture. Al riguardo ricorda che egli stesso in passato aveva avanzato la proposta – che non incontrò allora il consenso della maggioranza e del Governo – di utilizzare tale meccanismo per la realizzazione dei nuovi tribunali metropolitani.

Conclude evidenziando però come le parole del sottosegretario di Stato non abbiano fornito una risposta alla domanda – dall'evidente rilievo politico – che aveva posto nella seduta del 21 settembre 2000, relativa-

mente al comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo unificato predisposto dal relatore. Continua, cioè, a rimanere incomprensibile per quale motivo si debba prevedere per legge che il Ministro della giustizia predispona un programma pluriennale di interventi straordinari, come quello delineato nel citato comma 1, invece di procedere direttamente alla concreta predisposizione e attuazione dello stesso, senza la mediazione di un intervento legislativo che, allo stato, non appare in alcun modo necessario.

Il presidente SENESE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

641^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola il senatore PREIONI il quale rileva come i primi due articoli del testo unificato in esame riflettano una marcata confusione fra concetti e impostazioni caratteristici ora della sfera pubblicistica, ora di quella privatistica. Mentre infatti il comma 3 dell'articolo 2 prevede il ricorso a strumenti – quali il *leasing* e il *project financing* – che sono tipici di una realtà di mercato, altre disposizioni dei due articoli in questione si collocano invece in una prospettiva diversa e più tradizionale che appare incompatibile con le regole della concorrenza e volta ad assicurare posizioni di vantaggio al soggetto pubblico. Ritene che al riguardo sarebbe

stata opportuna una scelta netta da parte del Governo e si rammarica che, al momento, non sia presente il sottosegretario di Stato Maggi che avrebbe forse potuto fornire, in merito, utili chiarimenti.

Il senatore GRECO osserva come il Governo non abbia fornito una risposta soddisfacente al problema fondamentale emerso nel corso del dibattito, relativo alla mancanza di un'adeguata copertura finanziaria degli interventi contenuti nell'articolato in esame.

Il sottosegretario Maggi, nella seduta antimeridiana odierna, ha poi sostanzialmente ammesso la possibilità che il fondo speciale di cui all'articolo 1 del testo unificato dia luogo ad una vera e propria gestione fuori bilancio, mentre rimangono le perplessità già manifestate circa il modo in cui è concretamente configurato il ricorso a strumenti quali il *leasing* e il *project financing*.

Si è, in conclusione, di fronte ad un provvedimento di stampo chiaramente pre-elettorale con cui vengono prospettate misure che finiranno inevitabilmente per rimanere soltanto sulla carta.

Intervenendo in sede di replica il relatore FASSONE ritiene necessario richiamare l'attenzione su quelle che gli appaiono le due caratteristiche salienti dell'articolato in discussione.

In primo luogo va sottolineato il carattere profondamente innovativo delle modalità operative delineate nell'articolo 1, dove viene chiaramente previsto che le modalità di gestione dell'istituendo fondo speciale vengano definite in un contesto che vedrà coinvolti tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e quindi, oltre al Ministero della giustizia e agli altri ministeri indicati nel comma 3 dell'articolo 1, anche gli enti locali, in particolare le regioni e i comuni, le cui competenze vengono specificamente in rilievo nell'ambito qui considerato. Si tratta di un *modus operandi* che differisce sostanzialmente rispetto al passato, in quanto fino ad oggi le diverse strutture pubbliche che operano nel settore in questione hanno agito in maniera separata le une dalle altre.

L'altra rilevante novità del testo in esame è rappresentata dalla previsione relativa alla realizzazione di istituti di pena di media sicurezza e, al riguardo, va evidenziato come, sebbene il numero dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario ovvero comunque inseriti nel circuito ad alta sicurezza o in quello ad elevato indice di vigilanza rappresenti una minoranza del totale – si tratta di circa 8.000 persone su un insieme di più di 53.000 – il fatto che essi siano distribuiti in un ampio numero di stabilimenti carcerari fa sì che in ciascuno di questi le esigenze di sicurezza siano determinate in relazione ai soggetti più pericolosi e rende pertanto difficile la realizzazione di un'efficace attività trattamentale nei confronti della grande maggioranza dei detenuti in via definitiva. La sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza sarà volta proprio a realizzare un contesto in cui sia possibile assicurare la prevalenza dell'istanza trattamentale rispetto a quella custodiale.

In merito poi ad alcuni dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito, non sembrano fondate le considerazioni svolte dal senatore Caruso circa l'inutilità della previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, in quanto essa definisce il necessario quadro legislativo di riferimento dell'attività amministrativa prevista dalla medesima disposizione, così come è evidente che solo mediante una norma di legge potrebbero essere previste la dichiarazione di segretezza e di urgenza degli interventi, la deroga all'articolo 67 della legge fallimentare, la riduzione a metà dei termini previsti dalle norme vigenti e la deroga alle disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e agli onorari notarili, contenute sempre nel medesimo articolo 2. Ugualmente non condivisibili appaiono, a suo avviso, le obiezioni rivolte all'istituzione del fondo speciale di cui all'articolo 1 – di cui non mancano precedenti nella legislazione vigente – mentre ritiene che forse un ulteriore approfondimento andrebbe fatto circa l'effettiva necessità della previsione contenuta nell'articolo 3 del nuovo testo unificato, non risultando chiaro se la fattispecie in questione ricada nell'ambito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – nel qual caso la deroga introdotta dall'articolo 3 risulterebbe necessaria – ovvero essa sia riconducibile al disposto di cui all'articolo 6 comma 2 dello stesso decreto.

Il sottosegretario MAGGI concorda con le considerazioni svolte dal relatore e richiama ancora una volta l'attenzione su quanto dichiarato dal Ministro Fassino al Senato, nella giornata di ieri, in merito alle risorse assegnate al Ministero della giustizia in occasione della predisposizione del disegno di legge finanziaria, risorse che assicurano anche la completa copertura degli interventi proposti con l'articolato in esame.

Segue un breve intervento del senatore PERA il quale sottolinea le perplessità, nonché le difficoltà di ordine procedurale, derivanti da una situazione in cui la Commissione giustizia si trova ad esaminare un testo con l'articolo 1 con il quale viene istituito un fondo senza quantificare lo stanziamento allo stesso relativo.

La Commissione conviene quindi di prorogare brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti dalle ore 9 alle ore 10 di domani, giovedì 5 ottobre 2000.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4192) PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa

(880) DOLAZZA ed altri. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per i reati di diffamazione a mezzo stampa

(1131) BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica

(1659) PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa

(2251) PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa

(2362) SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per i reati di diffamazione a mezzo stampa (Esame congiunto e rinvio)

La Commissione, su proposta del presidente PINTO, conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore MARITATI il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 880, di contenuto identico al disegno di legge n. 2362, richiamando in particolare l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 2, il quale prevede che, salva la rilevanza penale del fatto ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, può agire in giudizio davanti al giudice del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno, nonchè su quelle di cui agli articoli 3, 5 – che rinvia per la disciplina del processo agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile – e 7.

Il disegno di legge n.1131 è costituito da un unico articolo con il quale viene modificato l'articolo 57 del codice penale, introducendo la possibilità in capo al direttore o al vice direttore responsabile di provare l'esistenza di una delega puntualmente articolata con riferimento ai vari settori della testata ed escludendone la responsabilità nell'ipotesi in cui la delega sussiste effettivamente.

Il disegno di legge n.1659 introduce il reato di falsità ideologica commessa nella redazione del titolo di un articolo di stampa, mentre il disegno di legge n. 2251 modifica gli articoli 57, 57 bis e 58 del codice penale delimitando la responsabilità del direttore e del vice direttore responsabile ai soli casi in cui essi abbiano ommesso di identificare l'autore della pubblicazione.

Il disegno di legge n. 4192 delinea un intervento modificativo di ampio respiro che si sostanzia nella depenalizzazione delle forme di tutela dei diritti al decoro, all'onore e alla reputazione della persona. In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione di una sezione specializzata di tribunale composta di quattro membri di cui uno togato con funzioni di Presidente. Due componenti laici sono scelti tramite sorteggio tra i cittadini in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di giudice popolare presso la Corte di Assise di Appello, mentre il terzo componente laico è scelto tra esperti nel settore della comunicazione. I componenti laici sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o su delega di quest'ultimo, dal Presidente della Corte di Appello. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina poi il procedimento davanti alla sezione specializzata, prevedendone le scansioni in modo da assicurarne la conclusione più rapida possibile. L'articolo 4 definisce la sanzioni che

possono essere irrogate per la lesione dei diritti al decoro, all'onore e alla reputazione della persona, prevedendo in particolare la pubblicazione per esteso della sentenza o la sua lettura nello stesso mezzo di comunicazione mediante il quale è stata realizzata la lesione, l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione da uno a sei mesi e il risarcimento del danno. L'articolo 5 stabilisce che la decisione emessa dalla sezione specializzata sia ricorribile soltanto per cassazione. Il relatore conclude quindi il suo intervento soffermandosi brevemente sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 4192.

Il senatore MILIO preannuncia l'intenzione di proporre che la Commissione sollevi un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, qualora non vengano riassegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge nn.3099 e 1062, assegnati alla 1^a Commissione permanente ma aventi ad oggetto materia strettamente connessa con quella dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO ricorda di aver già inviato una lettera in questo senso al Presidente del Senato – in seguito ad una precedente sollecitazione dello stesso senatore Milio – e ritiene pertanto opportuno attendere la risposta della Presidenza prima di decidere se sollevare un conflitto di competenza.

Concorda il senatore MILIO.

Prende la parola il senatore PERA il quale sottolinea l'esigenza di un raccordo con i lavori della Camera dei deputati, presso la Commissione giustizia della quale è iniziato l'esame di una proposta di legge (Atto Camera 7292) avente ad oggetto sempre la materia della diffamazione a mezzo stampa. Al riguardo, esprime il suo rammarico per il fatto che l'esame dei disegni di legge in titolo abbia avuto inizio soltanto oggi e chiede poi che, in sede di definizione delle intese con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, la Presidenza del Senato si attivi affinché, nella materia in questione, sia data la precedenza all'esame da parte del Senato dei disegni di legge in questo momento all'ordine del giorno della Commissione giustizia.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta del senatore Pera e assicura che se ne farà tramite presso la Presidenza del Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO comunica alla Commissione di aver ricevuto in data odierna una lettera con cui il Presidente del Senato chiede il suo avviso in merito alla possibilità che – in sede di intese ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento – la Commissione giustizia della Camera

dei deputati prosegua nell'esame del disegno di legge n. 7110 – recante proroga delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario – nonostante analoga materia potrebbe essere oggetto anche del disegno di legge n. 4738 in questo momento all'esame della Commissione.

Se non vi sono osservazioni in senso contrario, risponderà al Presidente del Senato di non avere nulla in contrario a che la precedenza nell'esame della detta proroga sia accordata alla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre 2000.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 già pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Posti separatamente ai voti sono approvati la seconda parte dell'emendamento 3.1 (Nuovo testo), nonché l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) nel suo complesso.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,55.*

IN SEDE REFERENTE

(4721) Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che è stata già effettuata la discussione generale e che la Commissione bilancio ha trasmesso un parere non ostativo. Successivamente è pervenuto un analogo parere dalla Commissione affari costituzionali. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DANIELI precisa anzitutto che lo stanziamento annuale di dieci miliardi di lire previsto dalla legge n. 470 del 1988 è destinato a coprire le spese ordinarie dei servizi consolari, con particolare riguardo alle retribuzioni degli impiegati addetti all'anagrafe. Lo stanziamento aggiuntivo che si autorizza con il disegno di legge in esame è volto a far fronte a un'attività di carattere straordinario, per la quale è necessario assumere 250 impiegati con contratto a tempo determinato, nonché acquisire apparecchi e servizi informatici idonei al completamento dell'anagrafe consolare.

Del resto anche quando si trattò di adeguare la rete degli uffici consolari ai nuovi impegni derivanti dagli accordi di Schengen, fu necessario assumere alcune centinaia di operatori informatici con contratto a tempo determinato, disponendo un'apposita copertura finanziaria.

Risponde poi ai quesiti rivolti dal relatore al Governo, precisando che i contrattisti saranno inquadrati nell'area funzionale B2, corrispondente a una qualifica di tipo esecutivo, e che le procedure di assunzione corrispondano alla vigente normativa, stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.

Assicura altresì che i *computer* acquistati saranno tecnicamente compatibili con il sistema informatico già operante e sottolinea che è indispensabile completare e aggiornare la rilevazione dei cittadini residenti al di fuori del territorio nazionale, anche a prescindere dagli adempimenti connessi alla legge sull'esercizio del diritto di voto all'estero, in quanto vi è una inaccettabile difformità tra i dati dell'anagrafe consolare – secondo cui i cittadini in questione sarebbero circa 3.700.000 – e quelli dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gestita dal Ministero dell'interno, in cui sono registrati quasi un milione di cittadini in meno.

Il presidente MIGONE chiede quale sia il rapporto tra l'attività dei consolati, quella dei comuni e l'AIRE.

Il sottosegretario DANIELI fa presente che le interconnessioni tra tali attività amministrative sono quanto mai complesse, poiché alcuni comuni sono perfettamente informatizzati e hanno liste aggiornate dei cittadini residenti all'estero, mentre in altri enti le liste sono del tutto inaffidabili. In ogni caso i consolati hanno il compito di identificare l'effettiva residenza dei cittadini, che spesso si trasferiscono da un luogo all'altro senza comunicare il cambio di residenza né ai comuni di provenienza né ai consolati stessi.

A tal riguardo si deve tener presente che paesi come la Francia erogano i servizi solo ai cittadini iscritti all'anagrafe consolare, a differenza dell'Italia, i cui consolati offrono assistenza a qualsiasi cittadino che si trovi all'estero. Infine pone in risalto che all'inizio del 2000 è stata effettuata una grande campagna promozionale, per indurre i concittadini residenti all'estero a iscriversi all'anagrafe consolare, e che i risultati di tale iniziativa sono stati soddisfacenti.

Il senatore PORCARI, premesso che non ritiene opportuno mettere gli uffici consolari a disposizione dei cittadini che hanno rotto ogni legame con lo Stato italiano e le sue rappresentanze, auspica una modifica delle norme che obbligano il Ministero degli affari esteri ad agire in tal senso.

Il senatore MAGLIOCCHETTI domanda se è possibile abbreviare il periodo di tempo previsto per completare la rilevazione degli italiani all'estero, che la relazione ministeriale indica in almeno un anno.

Il sottosegretario DANIELI fa presente che la relazione di accompagnamento al disegno di legge è stata predisposta con molta cautela, tenendo conto che la durata dei contratti dovrà essere di sei mesi, rinnova-

bili per un altro semestre, e che probabilmente nella seconda metà del 2001 ci saranno le immissioni in ruolo degli impiegati selezionati con l'ultimo concorso. Purtroppo non è possibile abbreviare le procedure di assunzione fino al punto di evitare il ricorso ai contrattisti.

Il relatore CORRAO prende atto delle risposte ai quesiti da lui sollevati e della necessità di aggiornare e completare con urgenza l'anagrafe consolare, anche a prescindere dall'approvazione dei disegni di legge sull'esercizio del diritto di voto negli stessi uffici consolari. Pertanto non insiste sull'ipotesi di abbinare tali disegni di legge con quello in esame, da lui prospettata nella scorsa seduta. Invita infine il rappresentante del Governo a vigilare sul modo in cui saranno spesi i nuovi stanziamenti, dal momento che in passato il Ministero degli affari esteri ha dissipato decine di miliardi in sistemi informatici che si sono rivelati inefficienti e inadeguati.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MAGGIORE dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole all'approvazione del disegno di legge, che risulta indispensabile per consentire un aggiornamento periodico delle liste degli elettori residenti all'estero, come avviene per quelli residenti nei comuni italiani.

Il senatore MAGLIOCCHETTI ribadisce il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore LAURICELLA annunzia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Intervengono il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Rivera.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(4672) *Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(48) *BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva*

(1465) *UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata*

(2336) *MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria*

(2972) *MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato*

(3790) *FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni*

(3816) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta*

(3818) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva*

(4199) *Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare*

(4250) *MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale*

(4274) *MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio*

(4653) *BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre, al termine della discussione generale.

Replica il relatore LORETO, il quale, apprezzato l'alto livello della discussione generale –ed in particolare gli interventi dei colleghi Manca e Palombo- sottolinea con soddisfazione che è emersa un'ampia convergenza sui punti essenziali del testo base che contribuisce a definire con nitore il nuovo modello di difesa.

Registra parimenti che tale convergenza si inserisce in un ambito di costante collaborazione fra maggioranza e opposizione, che ha permesso di costruire nel corso degli ultimi anni uno scenario legislativo di grande modernità. In tale scenario si inserisce il disegno di legge-base, che adegua lo strumento militare italiano al contesto europeo della quasi totalità dei *partners* della Nato. Auspica pertanto un'approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Per la profondità, l'articolazione, la ricchezza e il particolare tipo di approccio culturale, che non ha alcuna difficoltà a definire scientifico, degli interventi, spesso durante il dibattito ha avuto la sensazione che si stesse discutendo una proposta di legge esaustiva di ogni questione sul problema in esame e non invece una legge-delega.

Il ministro MATTARELLA rileva in primo luogo che il disegno di legge-base investe in maniera radicale il mondo della Difesa, ma ha anche un forte impatto sull'intera società, ed in particolare su quella giovanile. È, dunque, un provvedimento fondamentale per il futuro delle Forze armate e per il salto di qualità che esse sono chiamate a compiere, ma altrettanto importante per tutti i giovani e le loro famiglie. Ecco perché è stato motivo di particolare soddisfazione registrarne l'approvazione alla Camera dei deputati; un'approvazione a larghissima maggioranza, di oltre il 90%; un'approvazione che si auspica possa essere altrettanto ampia e rapida in Senato. Rivolge alla Commissione apprezzamento per l'ampiezza ed il rigore dell'approfondimento, altresì il suo ringraziamento per la disponibilità e ad affrontare la materia con vero spirito *bipartisan*, nella piena consapevolezza dell'importanza del delicato e complesso passaggio parlamentare.

Crede di poter affermare come vi sia una diffusa condivisione politica di quelle che sono le linee portanti seguite negli ultimi anni dal Paese in materia di sicurezza e di Difesa caratterizzate, sul piano interno, da un percorso di profonda riorganizzazione e trasformazione qualitativa e quantitativa dello strumento militare e, sul piano esterno, da un ruolo sempre più attivo, partecipe e responsabile dell'Italia quale attore di sicurezza,

nel contesto dell'azione delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in primo luogo le Nazioni Unite, l'Unione europea e l'Alleanza atlantica.

In tale quadro, la cessazione della leva ed il passaggio ad un sistema interamente volontario rappresenta una soluzione più che mai imposta dalla crescente domanda di operatività, prontezza e professionalità che è richiesta alle Forze armate, una riforma che, proprio per questi motivi, è stata ormai già adottata dalla stragrande maggioranza degli alleati europei ed atlantici, con poche limitate eccezioni.

Con la riforma è stato delineato un processo realistico di trasformazione dello strumento militare da uno largamente basato sulla leva ad uno interamente professionale secondo schemi e prassi che risultano analoghi a quelli di altri Paesi. È una strada irrinunciabile se si vuole essere parte attiva del processo di costruzione politica dell'Europa di cui la realizzazione di una dimensione europea di Sicurezza e di Difesa, rappresenta oggi fattore determinante e trainante.

Ciò premesso tenta di dare una risposta alle osservazioni dei senatori intervenuti in sede di discussione. Ai senatori Manfredi e Tabladini, che auspicano il mantenimento del servizio di leva insieme a quello volontario, dunque un sistema misto, del tipo di quello attuale evidenzia come la scelta operata a favore del professionale derivi sia dalle prioritarie esigenze operative connesse al ruolo che il Paese ha e che deve continuare ad avere, con sempre maggiore incisività, in ambito internazionale, sia dalle crescenti istanze interne di natura sociale e culturale, in materia di coscrizione obbligatoria. Per quanto attiene queste ultime, la prima risposta – sicuramente quella più enfatizzata dai *mass media* – è costituita dalla cessazione di fatto per i giovani dell'obbligo di impegnare un anno della loro vita nello svolgimento del servizio militare. Quest'obbligo diminuirà progressivamente fino a scomparire del tutto nel 2006. Il servizio militare sarà, quindi, svolto solo da chi vorrà sceglierlo come attività professionale: questo aggiunge ulteriore valenza al provvedimento, in quanto apre ulteriori, significativi e qualificati sbocchi occupazionali, dell'ordine delle 100.000 unità. Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di sospenderla, prevedendone il ripristino in casi eccezionali.

Per quanto attiene il ruolo del Paese in ambito internazionale, il provvedimento risponde alle sempre più pressanti esigenze di efficacia e di efficienza dello strumento militare. È certamente quest'aspetto che ha costituito il vero motore della trasformazione. Dopo la fine dell'era del confronto militare tra i blocchi contrapposti in Europa e nel mondo, infatti, si è venuta a creare l'attuale situazione strategica e politico-militare in cui oggi ci si trova ad operare. Si tratta di uno scenario assai più articolato: non esiste più un nemico ben identificato con il quale confrontarsi e si avverte l'esigenza, come Paese, come Unione europea e come Alleanza atlantica di difendere la pace laddove questa venga messa in pericolo e di ripristinarla laddove sia venuta meno. È fiero di affermare che le missioni per la tutela della pace vedono, con sempre maggiore frequenza, le Forze

armate impegnate in varie parti del mondo, ove riscuotono significativi successi e grande apprezzamento e riconoscenza da parte della Comunità internazionale. Si tratta di un'attività e di un impegno delle Forze armate che ha fatto crescere, in questi anni, il prestigio, il peso ed il ruolo internazionale del nostro Paese.

Questa condizione, tuttavia, postula in maniera ineludibile un continuo adeguamento degli strumenti militari che richiedono grande professionalità e proiettabilità esterna non conseguibile con l'attuale sistema di servizio di leva, fortemente condizionato dalla spinta alla regionalizzazione e dalla riduzione a dieci mesi della durata della ferma, che non consente ai coscritti il raggiungimento di sufficienti livelli di operatività e che di fatto ne vede precluso l'impiego in operazioni esterne di sostegno della pace. In sintesi, il mutato scenario operativo e strategico porta ad affermare che uno strumento militare interamente volontario nell'attuale contesto è il solo rispondente alle nuove esigenze di sicurezza e di difesa del Paese.

Il senatore Palombo nel suo intervento ha affrontato molte questioni, fra cui quella di ampliare il transitorio da sette a dieci anni e, quindi, di procrastinare l'ultima chiamata alle armi ai nati entro il 1988. Il provvedimento prevede che la riduzione della componente di leva venga contro-bilanciata dal progressivo incremento della componente volontaria sia in servizio permanente sia in ferma prolungata, secondo un *trend* pianificato mediamente costante (pari a circa 12.000 unità/anno) che vede l'ultima chiamata alle armi nel 2006, ferma restando la possibilità di avvalersi al massimo dei giovani nati entro il 1985. Su questo punto si deve essere consapevoli e obiettivi, poiché la prospettiva della fine della leva sta già ora comportando una forte aspettativa nei giovani. Periodi di trasformazione troppo lunghi, ancorché apparentemente più agevoli in via teorica, non sarebbero in realtà percorribili perché si scontrano con le aspettative della società e dei giovani che già oggi in misura sempre più grande optano per servizi alternativi al servizio militare consentiti dalla vigente legislazione: il periodo dei sette anni è stato ritenuto il migliore punto di bilanciamento fra le contrastanti esigenze di non creare una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema misto a quello professionale e di non diluire troppo nel tempo il relativo transitorio con le conseguenti contingenze. Sette anni rappresentano una durata tale da consentire di pervenire con gradualità e senza traumi alla sospensione della leva e nel contempo di non prolungare troppo nel tempo le aspettative della società di cessazione del servizio.

Quanto all'esigenza di creare le condizioni per incoraggiare le adesioni dei giovani al servizio volontario nelle sue varie forme, richiamato dal senatore Palombo, concorda pienamente sul considerarlo un aspetto di prioritaria importanza. Proprio per questo è stato previsto: a) un più adeguato trattamento economico e giuridico; b) l'incremento degli sbocchi interni alle Forze armate con maggiori possibilità di passaggio del personale volontario a ferma breve nelle categorie dei sottufficiali e degli ufficiali; c) la possibilità di rivedere le attuali entità degli sbocchi nel personale civile della Difesa, nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia ad or-

dinamento militare e civile, nei Vigili del fuoco e nella Pubblica amministrazione; d) la previsione, nel corso della ferma di cinque anni, del completamento di cicli di studio e dell'acquisizione di una specifica; formazione professionale che agevoli l'inserimento nel mercato del lavoro esterno al termine del servizio militare volontario. Inoltre, è stata prevista una specifica struttura, con personalità giuridica, che avrà il compito di svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dei reclutamenti di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari al termine del loro periodo di impiego militare anche attraverso la stipula di convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati.

Sempre in riferimento all'intervento del senatore Palombo, ma anche a quello di altri, fornisce assicurazioni sulla massima attenzione l'esigenza di accompagnare la professionalizzazione delle Forze armate con appropriate politiche di gestione del personale. In particolare, per quanto attiene alle questioni economiche e alloggiative dei militari, è in via di finalizzazione l'iter di presentazione di un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, volto a riconoscere e a compensare le diversificazioni, le articolazioni e le specificità delle attività e delle situazioni di impiego che si riscontrano nell'organismo militare rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, mentre l'impegno del Governo si affianca ad iniziative parlamentari per la ricerca di valide e perseguibili soluzioni per l'adeguamento delle infrastrutture logistiche a favore del personale militare. La Finanziaria 2001 presentata dal Governo prevede risorse accantonate proprio per tali provvedimenti.

Ai senatori Manca e Gubert, che pongono un quesito sulla definizione del livello quantitativo individuato, precisa che il numero totale di 190.000 unità è scaturito da un'approfondita valutazione operativa, correlata alla definizione dei compiti e delle esigenze derivanti dagli impegni operativi nazionali ed internazionali, in un quadro di compatibilità delle risorse prevedibilmente destinabili nel periodo al settore sicurezza e difesa. Per quanto attiene, poi, alla questione –richiamata dal senatore Manca– del profilo professionale dei quadri che dovranno gestire i volontari, osserva che la futura situazione sicuramente non troverà i quadri imparati culturalmente: ufficiali e sottufficiali sono già abituati al rapporto con i volontari. Non di meno l'istruzione militare ha ormai consolidati rapporti con la società civile e questo provvedimento si fa carico di prevedere ulteriori misure di coagulo riferite alla formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarlo alle esigenze di partecipazione alle missioni internazionali, al reimpiego dei volontari mediante convenzioni da stipulare con i potenziali datori di lavoro pubblici e privati, ad iniziative correlate con il benessere del personale.

Quanto all'adeguamento della tempistica del provvedimento, al momento non si rendono necessari adattamenti della stessa, in quanto già nella previsione indicata nella relazione tecnica è prevista l'approvazione del disegno di legge nell'anno 2000.

Risponde anche al senatore Semenzato sulla necessità di sostenere contestualmente il Servizio civile ricordando che il Governo, sensibile alla delicatezza e all'importanza dell'argomento, ha presentato uno specifico disegno di legge che introduce nuovi istituti finalizzati a consentire su base volontaria lo sviluppo di iniziative complementari di moderne politiche sociali, nello spirito della solidarietà e sostegno ai soggetti più bisognosi ed esposti. Al riguardo precisa che la materia del Servizio civile è di competenza della Presidenza del Consiglio e non del ministero della Difesa che, come noto, non ha più responsabilità diretta in questo settore ed in quello dell'obiezione passati all'Ufficio nazionale per il Servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il Governo, inoltre, per il 2001 ha previsto un significativo incremento degli stanziamenti per il settore del Servizio civile, che sono stati portati da 170 a 210 miliardi.

I senatori Nieddu, Manfredi e Pellicini, poi, chiedono che con l'istituzione del servizio militare professionale non vengano «cancellate» le truppe alpine. Al riguardo, assicura che ciò non avverrà. Subiranno anch'esse una trasformazione, così come sta avvenendo e avverrà per tutte le altre specialità militari, ma nessuno pensa di disperdere le preziose peculiarità, non solo storiche, degli alpini. Del resto la trasformazione delle truppe alpine sta avvenendo già oggi. Forse non tutti si rendono conto di come già oggi le truppe alpine stanno diventando sempre più professionali ed oltre il 50% degli alpini provengono dal centro sud. È infatti al nord, nelle regioni storicamente bacino di reclutamento degli alpini, dove si registrano i più alti tassi di rinuncia alla leva a favore del servizio civile alternativo.

Il senatore Peruzzotti chiede di sapere come saranno divise le risorse umane tra le tre Forze armate: tale ripartizione rientra tra le prerogative del Capo di Stato Maggiore della Difesa che presenterà i suoi orientamenti una volta approvato definitivamente il provvedimento stesso. Lo stesso senatore Peruzzotti, accomunato in questo anche dal senatore Tabladini, nutre riserve sui costi indicati per la professionalizzazione delle Forze armate ritenendo che essi saranno superiori a quelli preventivati. A tale osservazione risponde che il provvedimento è stato studiato per comportare solo i costi relativi al personale, non prevedendo ulteriori oneri per il riadeguamento delle strutture. D'altra parte, il riassetto strutturale che ci sarà, comporterà maggiori spese in alcuni settori e un risparmio di gestione in altri per il complessivo ridimensionamento e la razionalizzazione delle strutture organizzative, rendendo legittimo e credibile ipotizzare un sostanziale equilibrio tra i maggiori oneri ed i risparmi, escluse le maggiori risorse per il personale.

Un rinvio alla Camera del provvedimento per una terza lettura, potrebbe impedire l'approvazione della riforma nel corso della legislatura. Auspica che ciò non avvenga, sentendosi tranquillo nell'assicurare tutti che le osservazioni presentate troveranno giusta valorizzazione nel decreto legislativo e nella fase di attuazione del provvedimento stesso.

Una approvazione rapida e ampia, come certamente merita un provvedimento che riguarda la difesa nazionale, la cui valenza travalica gli

schieramenti parlamentari, sarebbe, un servizio reso all'Europa e al Paese che attende da tempo questa riforma, non solo perché più volte annunciata, ma soprattutto perché indispensabile, urgente e coerente con l'evoluzione della nostra politica di difesa, della nascente Dimensione europea di sicurezza e Difesa e con le aspettative della nostra società.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(4725) AGOSTINI ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche

(Esame e rinvio)

Il relatore LORETO esordisce ricordando che le Associazioni combattentistiche e partigiane sono state oggetto, dal 1981 ad oggi senza soluzione di continuità, di provvedimenti legislativi recanti disposizioni relative all'erogazione di contributi finanziari in loro favore, perché ritenute meritevoli del sostegno dello Stato per le finalità perseguite.

L'ultimo provvedimento legislativo, ossia la legge 11 giugno 1998, n.205, cesserà di avere efficacia con il corrente esercizio finanziario ed il venir meno del sostegno statale renderebbe impossibile la realizzazione di iniziative di grande rilevanza, già programmate per il prossimo futuro e addirittura non consentirebbe la sopravvivenza di così gloriose associazioni.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge mirano ad istituire un apposito stanziamento a carico rispettivamente del ministero della Difesa e del ministero dell'Interno, in favore delle associazioni combattentistiche individuate dalla legge 31 gennaio 1994, n.93, per gli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003.

All'articolo 3 viene indicata la fonte di finanziamento della corrispondente riduzione dello stanziamento per il triennio di cui sopra del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI registra, prendendo spunto dalle firme dei presentatori dei gruppi più disparati, l'ampio consenso coagulatosi intorno al provvedimento in titolo. Sottolinea poi l'essenziale ruolo che le associazioni combattentistiche svolgono ancor oggi; auspica pertanto l'approvazione del disegno di legge che tutela la memoria storica della Nazione. Ricorda a tal riguardo la deposizione di una corona d'alloro, la scorsa settimana, all'isola di Cefalonia, in ricordo dell'eroismo di una Divisione degli Alpini. Reputa doveroso il varo sollecito del provvedimento.

Il senatore PELLICINI, apprezzato lo spirito della visita all'isola di Cefalonia, esprime a nome del Gruppo Alleanza Nazionale il sostegno all'iniziativa in titolo. Preannuncia comunque il desiderio della sua parte po-

litica per un riconoscimento dello Stato anche in favore di quegli Italiani che combatterono sotto l'egida della Repubblica Sociale italiana. Auspica pertanto, nello spirito della piena riconciliazione nazionale, ad oltre mezzo secolo dagli eventi, una discussione congiunta fra i disegni di legge nn. 4779 «Istituzione dell'Ordine del Tricolore», 556 «Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria», 1850 «Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria», 410 «Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1° giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana», 804 «Ripristino delle decorazioni revocate ai combattenti della milizia volontaria sicurezza nazionale nella guerra di Spagna di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535» e 3454 «Riconoscimento delle onorificenze militari concesse dalla Repubblica sociale italiana».

Chiede quindi la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per fissare la data di inizio dell'esame dei disegni di legge da lui citati.

Il senatore MANCA condivide le parole spese per evidenziare l'importanza del disegno di legge e l'impostazione data dal senatore Pellicini.

Con riferimento, poi, ai disegni di legge precedentemente esaminati con le repliche del relatore Loreto e del Ministro della difesa, fa presente che non tutte le questioni da lui poste sono state esaminate nella replica del Ministro. In relazione, invece, al provvedimento n.4725 reputa doveroso tener conto in pari misura anche delle associazioni d'arma, troppo trascurate dal Governo anche sotto il profilo economico. Preannuncia la presentazione di emendamenti o di ordini del giorno.

Il senatore AGOSTINI riconosce essere molto basso il livello dei contributi dello Stato in favore delle associazioni d'arma. Lamenta comunque che le associazioni combattentistiche non hanno ancora ricevuto i pur modesti contributi già stanziati per l'anno 2000.

Dichiarata definitivamente chiusa la discussione generale, replica il relatore LORETO per puntualizzare il valore morale di tali associazioni, che hanno contribuito a rafforzare il tessuto democratico dello Stato italiano. Ritiene non esservi possibilità, per motivi tecnici, di accogliere le richieste del senatore Pellicini all'interno del provvedimento in titolo. Analogamente esclude, sempre per motivi tecnici, di poter recepire in questa sede le osservazioni del senatore Manca. Conclude pertanto auspicando l'approvazione dell'articolato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa RIVERA si associa a quanto dichiarato dal relatore e parimenti auspica un'approvazione in tempi rapidi degli articoli in discussione. A nome del Governo si dichiara disponibile ad un confronto ampio sulle tematiche sollevate dagli altri intervenuti.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

289^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Parere alla 2^a Commissione su nuovo testo unificato predisposto dal relatore. Esame. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale, con osservazioni)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo unificato, predisposto dal relatore presso la Commissione di merito, del disegno di legge governativo n. 4738 e di quelli parlamentari nn. 1210 e 1529. Il testo prevede la realizzazione di un piano straordinario per lo sviluppo delle attività e dei servizi penitenziari, finanziato con l'istituzione di un apposito fondo, nel quale confluiscono risorse stanziare in bilancio (capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione della Giustizia), previa riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, per il triennio 2000-2002, mentre a decorrere dal 2003 la dotazione del fondo è rinviata alla tabella C della legge finanziaria. Al riguardo, occorrerebbe un chiarimento da parte del Tesoro circa la configurazione contabile del fondo in questione, se si tratti cioè di un fondo di bilancio o di una gestione fuori bilancio (che sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Per quanto di competenza, segnala inoltre il comma 4, lettera *b*), dell'articolo 2, che prevede un'agevolazione fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le operazioni di locazione finanziaria ivi previste, e il comma 7 dello stesso articolo, che sembra far riferimento a ulteriori fondi di bilancio per la realizzazione del programma pluriennale di interventi straordinari per l'edilizia penitenziaria, senza quantificare né coprire il relativo onere.

Segnala infine l'articolo 3, che attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di modificare la distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, con il solo vincolo dell'assenza di oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 luglio 1999. Al riguardo, occorre valutare se tale vincolo costituisca una idonea garanzia alla luce della discrezionalità attribuita dalla norma al Governo rispetto all'articolazione del personale nell'ambito delle aree professionali e tra le medesime, come la norma esplicitamente prevede.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, con riferimento al fondo di cui all'articolo 1, che non si tratta di una gestione fuori bilancio, ma di uno stanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Per esigenze di chiarezza in tal senso, può essere opportuno sopprimere la parola «speciale». In relazione all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), dichiara di concordare con il relatore, confermando che l'agevolazione fiscale in questione determina oneri non quantificati né coperti. Circa poi il comma 7 dello stesso articolo 2, osserva che il rinvio ai fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato ha una valenza esclusivamente programmatica, e che dalla disposizione non derivano pertanto nuovi oneri. Con riferimento infine all'articolo 3, segnala che si tratta di una modalità di utilizzo del personale già applicata in altri provvedimenti e sottolinea che la garanzia dell'invarianza della spesa è assicurata dal coinvolgimento del Ministero del tesoro nel procedimento di emanazione del provvedimento concernente la distribuzione del personale.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, il quale esprime perplessità sulla dizione «fondo speciale» utilizzata nell'articolo 1 del testo in esame, sottolineando che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per la quantificazione del fondo a decorrere dal 2003 contravviene alla vigente normativa contabile sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti da decisioni legislative di spesa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. D'altra parte, la configurazione del fondo in questione come fondo di bilancio non sembra coerente con quanto indicato nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge n. 4738, nella quale si prefigura l'accesso a risorse messe a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti. Rileva quindi che gli interventi previsti nel comma 2 dell'articolo 1 riguardano spese sia di natura corrente che in conto capitale: al riguardo, ritiene che tale impropria commistione potrebbe determinare, anche in relazione alla diversa disciplina contabile prevista per spese di natura diversa, effetti

finanziari negativi. Si sofferma infine sul comma 3 dell'articolo 2, esprimendo perplessità sulla possibilità di utilizzare gli strumenti del *leasing* e del *project financing* nella materia in esame, suscettibili a suo avviso di comportare maggiori oneri per l'intermediazione mobiliare e per la necessaria remunerazione del capitale privato coinvolto. Dichiarò, in conclusione, di condividere le ulteriori osservazioni critiche già formulate dal relatore.

Il senatore FERRANTE ritiene che una lettura sistematica dell'articolo in esame porti ad escludere ogni perplessità sui rilievi di carattere finanziario e contabile testé evidenziati. In particolare, quanto all'articolo 1, sottolinea la configurazione del fondo come fondo di bilancio, confermata dal rappresentante del Governo, e ribadisce la correttezza contabile e finanziaria del meccanismo di alimentazione del fondo individuato nella norma. Anche in relazione all'articolo 2, ritiene che la lettura dell'articolo nel suo complesso confermi la sostanziale coerenza del meccanismo di spesa individuato e l'infondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Azzollini, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti del *leasing* e del *project financing*.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce la correttezza contabile delle modalità di finanziamento del fondo di cui all'articolo 1 e chiarisce che l'eventuale utilizzo di risorse di natura corrente per la copertura di spese per investimenti rappresenta una operazione di riqualificazione della spesa, pienamente coerente con la vigente normativa di contabilità pubblica. Quanto all'utilizzo degli strumenti del *leasing* e del *project financing*, ribadisce che esso non comporta effetti finanziari negativi, confermando la valutazione favorevole del Tesoro sul testo in esame sotto questo aspetto.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sull'articolo 1, comma 1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppressa la parola «speciale». Propone altresì di formulare parere contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sull'articolo 2, comma 4, lettera *b*) e parere di nulla osta sul comma 7 dello stesso articolo, nel presupposto che il rinvio ai fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato abbia valenza programmatica. Il nulla osta sull'articolo 3 è, infine, nel presupposto che la modifica della distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore AZZOLLINI, il quale ribadisce la propria contrarietà alla commistione di spese correnti e in conto capitale, all'utilizzo improprio degli strumenti del *leasing* e del *project financing*, nonché al meccanismo di finanziamento del fondo di cui

all'articolo 1, suscettibile a suo avviso di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva infine, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

389^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In sostituzione della relatrice Sartori, momentaneamente assente, il PRESIDENTE assume le funzioni di relatore e avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti l'emendamento 1.14, che viene approvato.

Il senatore VEDOVATO, accogliendo la modifica dell'emendamento 1.3 proposta dal Sottosegretario – che aggiunge a Vercelli e Novara anche la provincia di Biella – ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2. Egli rileva peraltro l'esigenza di incrementare le risorse da devolvere alla quattro province, auspicando che questo possa essere predisposto nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 1.4 e aggiunge la firma all'emendamento 1.3, sottolineando peraltro l'insufficienza dei fondi che complessivamente occorre suddividere tra le quattro province.

Il sottosegretario LAVAGNINI ribadisce l'impegno del Governo a tener conto di tali sollecitazioni nella predisposizione dei documenti di bilancio per l'anno 2001.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 viene approvato.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, e dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ROSSI, viene poi respinto l'emendamento 1.5.

In ottemperanza al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente il sottosegretario LAVAGNINI presenta l'emendamento 1.15, che limita al 2000 la spesa complessiva di 30 milioni per affidare all'Osservatorio degli enti locali ricerche e studi su temi rientranti nelle attività istituzionali.

Con il parere favorevole del PRESIDENTE – RELATORE, posto ai voti, l'emendamento viene approvato.

In ottemperanza al parere della 5^a Commissione permanente, il sottosegretario LAVAGNINI presenta il subemendamento 1.13/1 che, con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, viene approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 1.13, nel testo modificato.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 1.6.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono già stati ritirati gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, pone ai voti l'emendamento 1.11, che viene approvato.

Si passa poi ad esaminare emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario LAVAGNINI, in ottemperanza al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, illustra il subemendamento 1.0.1/1, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole.

Sul subemendamento illustrato e sull'emendamento 1.0.1 interviene il senatore VEGAS, il quale rileva la genericità della delega e l'assenza di criteri e principi direttivi, che giustificano i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione in esame; nel merito, egli rileva che l'insufficienza dei trasferimenti agli enti locali, dopo gli interventi restrittivi del Governo, rischia di mettere a repentaglio l'azione amministrativa dei Comuni, soprattutto in relazione alle nuove funzioni ad essi assegnate.

A giudizio del senatore ROSSI la proposta di delega per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali fa emergere la realtà dei drastici tagli

delle risorse degli enti locali in conseguenza dell'adozione del patto di stabilità. È facile ipotizzare quindi l'incremento delle imposte di competenza degli enti locali al fine di riequilibrare le risorse disponibili, con un conseguente aumento della pressione tributaria complessiva.

Il sottosegretario LAVAGNINI condivide gli accenti di preoccupazione espressi dal senatore Vegas, ma fa presente che solo la revisione del sistema dei trasferimenti erariali e l'eventuale ampliamento della partecipazione al gettito dell'IRPEF potrà restituire agli enti locali certezza e adeguatezza delle risorse. Per ciò che concerne la disposizione di delega egli ricorda che il Governo non ha fatto altro che riproporre la norma contenuta nell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, il termine per l'esercizio della quale è già scaduto.

La senatrice SARTORI, dopo aver assunto le funzioni di relatrice, ammette le difficoltà in cui versano gli enti locali, anche in conseguenza delle misure restrittive degli anni passati adottate per coinvolgere i comuni nell'azione di contenimento della spesa. Peraltro, gli obiettivi di risanamento sono ormai in larga parte raggiunti ed emergono spazi di manovra per superare le difficoltà finanziarie. Ella, inoltre, sottolinea la portata limitata del disegno di legge in esame, condividendo però l'esigenza di avviare la discussione al fine di apportare una correzione di fondo al sistema di finanziamento degli enti locali. A suo parere, peraltro, una revisione ordinamentale non può non tener conto delle profonde differenze esistenti tra piccoli e grandi comuni.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ROSSI, posto ai voti viene quindi approvato il subemendamento 1.0.1/1.

Nel testo modificato viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.1.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 (Nuovo testo).

In ottemperanza al parere della 5^a Commissione, la relatrice SARTORI illustra il subemendamento 1.0.4/1.

Con il parere favorevole del Sottosegretario, il subemendamento viene posto ai voti e approvato. Posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 1.0.4 nel testo modificato.

Sull'emendamento 1.0.5 interviene il senatore VEGAS, al quale fornisce chiarimenti il sottosegretario LAVAGNINI.

La relatrice SARTORI presenta poi il subemendamento 1.0.5/1, in ottemperanza del parere reso dalla 5^a Commissione permanente.

Tale subemendamento, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 1.0.5, nel testo modificato.

Prima di conferire il mandato al relatore, il sottosegretario LAVAGNINI puntualizza che per l'Assemblea saranno predisposte le modifiche di coordinamento del testo in approvazione con il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di recente pubblicazione e non ancora entrato in vigore.

La senatrice SARTORI preannuncia la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno relativo al finanziamento delle province di nuova costituzione.

A maggioranza, si dà infine mandato alla relatrice Sartori di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4592, nel testo approvato dalla Commissione, autorizzandola al contempo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie ed a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

390^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente GUERZONI dà conto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone quindi alla Commissione di fissare per le ore

13 di mercoledì 11 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore VENTUCCI, il quale condivide l'intento di dotare gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle finanze del dovuto supporto tecnico e consulenziale, di livello adeguato alla delicatezza dei compiti assegnati a tali uffici. Egli peraltro condivide l'osservazione del relatore in merito al rilievo del Consiglio di Stato che non riconosce al Servizio ispettivo e consultivo il carattere di Ufficio di *staff* dell'organo politico. Concorda quindi con il relatore nel ritenere le funzioni del Secit proprie di un ufficio di diretta collaborazione con il Ministro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo, mentre resta confermata la convocazione della seduta pomeridiana alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4592**Art. 1.****1.14**

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 47.480 milioni per l'anno 2000, di lire 56.836 milioni per l'anno 2001 e lire 60.836 milioni dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 63.000 milioni per l'anno 2000, 53.007 milioni per l'anno 2001 e lire 57.007 milioni dall'anno 2002».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 78.122 milioni per l'anno 2000, in lire 69.129 milioni per l'anno 2001 e in lire 73.129 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 21.520 milioni per l'anno 2000 e a lire 1.171 milioni dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.958 milioni per l'anno 2001 e lire 71.958 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.1

VEDOVATO

Al comma 3, sostituire la parola: «Vercelli» con la seguente: «Novara».

1.2

VEDOVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «alla provincia di Vercelli» con le seguenti: «alle province di Vercelli e Novara» e le parole: «lire 3000 milioni» con le seguenti: «4000 milioni».

1.3

VEDOVATO, VEGAS

Al comma 3, sostituire le parole: «ed alla provincia di Vercelli» con le seguenti: «ed alle province di Vercelli, Novara e Biella».

1.4

VEGAS

Al comma 3, sono aggiunte in fine le parole: «A decorrere dal medesimo anno 2000 alla provincia di Novara è attribuito un contributo complessivo di lire 2000 milioni».

1.5

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

1.15

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso 7, ultimo periodo, dopo le parole: «può affidare», inserire le seguenti: «, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire,».

1.13-1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.13, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «si provvede quanto» fino alle parole: «e quanto a lire 25 miliardi».

1.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero alla precedente data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal suddetto articolo 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede quanto a lire 45 miliardi a valere sulle risorse allo scopo iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.2. "Finanziamento enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2000, e quanto a lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.8

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, i numeri 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3) anno 1999 per i Comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i Comuni con popolazione da 10.000 a 24.999 abitanti;

5) anno 2001 per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;».

1.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4 è sostituito dai seguenti:

"4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3000 a 5000 abitanti;

5) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;».

1.7

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

1.9

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui è abrogato l'obbligo della redazione del piano economico finanziario di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni».

1.10

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'applicazione dell'articolo 9, del comma 2 lettera a) dell'articolo 31 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

1.11

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti"».

1.12

SARTORI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito con il seguente:

"Art. 3. – Il mancato versamento, totale o parziale, in termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta l'applicazione degli interessi legali.

Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia della disciplina delle proprie entrate, il Comune può stabilire che tali interessi siano dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali, e per i rapporti precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, così come previsto per le entrate tributarie dall'articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Decorso il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento e, per le richieste di versamento antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, entro lo stesso termine di 120 giorni, il Comune può provvedere alla riscossione coattiva del complessivo credito.

La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 se svolta in proprio dal Co-

mune o affidata ad altri soggetti menzionati nella lettera b) comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.0.1/1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.1, al comma 3, sostituire le parole: «L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» con le altre: «L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Delega per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla partecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e deve essere coordinata con gli obiettivi di fi-

nanza locale relativi al patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti».

1.0.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 78-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera b), si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

1.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 78-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera b), si provvede anche con le modalità previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni"».

1.0.4/1

PASQUINI

All'emendamento 1.0.4, al comma 1, dopo le parole: «limite di impegno», inserire la seguente: «decennale»;

Al comma 2, dopo le parole: «pari a lire 1 miliardo», inserire la seguente: «annuo».

1.0.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concessione di un contributo per le finalità dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA))

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno, a partire dall'anno 2001, in favore dell'ANUSCA, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici. L'importo è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno all'unità previsionale di base 3.2.1. Investimenti.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.5/1

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.5, all'ultimo comma, sopprimere le seguenti parole: «sul capitolo 7251 del Ministero dell'interno».

1.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

"È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentita l'AIPA, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ISTAT è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.

Per l'attuazione dell'INA ci si avvale dei finanziamenti già stanziati per il progetto SAIA dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, sul capitolo 7251 del Ministero dell'interno"».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

461^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Sica.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MONTICONE informa che, la settimana scorsa, la Commissione cultura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, il testo unificato di tre disegni di legge (A.C. nn. 2792, 3910 e 6604 ora A.S. n. 4813) mirante ad assicurare la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Al riguardo, ricorda che anche al Senato è stato presentato un disegno di legge di analogo contenuto (A.S. n. 4447), sottoscritto da senatori di numerosi Gruppi. Stante l'importanza e l'interesse dell'argomento, ritiene opportuno che la Commissione, in vista dell'esame dei suddetti disegni di legge, effettui un sopralluogo nelle zone dell'arco alpino alle quali si indirizzano i disegni di legge stessi. Propone pertanto che l'ordine del giorno della seduta di domani sia integrato con l'esame della proposta di effettuare tale sopralluogo.

Conviene la Commissione.

Il senatore BEVILACQUA lamenta poi che, nella seduta di ieri, una forza politica di opposizione abbia concorso al raggiungimento del numero legale per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, degli schemi di decreto ministeriale all'ordine del giorno dopo che alcuni senatori avevano lasciato l'Aula nella convinzione che la seduta fosse tolta per assenza del numero legale. Ritiene che si sia trattata di una grave scorrettezza politica e istituzionale nei confronti del Gruppo Alleanza Nazionale, del tutto

priva di precedenti, in conseguenza della quale preannuncia un atteggiamento di dura contrapposizione nei confronti della maggioranza.

Il presidente OSSICINI si rammarica per l'evidente equivoco intercorso: la seduta non era stata infatti tolta, bensì solamente sospesa in attesa del raggiungimento del numero legale indispensabile per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Nelle more della sospensione, una forza politica ha assicurato il proprio concorso al solo fine di consentire lo svolgimento della relazione introduttiva sugli schemi di decreto ministeriale relativi ai fondi per la ricerca strategica e nell'intesa che non si procedesse ad alcuna votazione. Conviene tuttavia che, per ragioni di cortesia, in futuro i senatori che si siano allontanati nel corso di una sospensione della seduta siano avvertiti della ripresa dei lavori.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che ieri, decorso il termine convenuto per la sospensione della seduta, egli ha assicurato il proprio concorso al raggiungimento del numero legale all'unico fine di evitare un'ulteriore sospensione e con l'intesa che si svolgesse solo la relazione introduttiva del senatore Donise sugli schemi nn. 736 e 737.

Il senatore DONISE, relatore designato sugli schemi nn. 736 e 737, conferma che lo svolgimento della relazione introduttiva nella seduta di ieri, dopo la sospensione disposta in attesa che fosse raggiunto il numero legale, non intendeva in alcun modo escludere dalla dialettica parlamentare alcuna forza politica. Lui stesso, ricorda, non nutriva molte speranze che fosse raggiunto il numero legale al termine della sospensione.

Il senatore BEVILACQUA rinnova la sua stima al senatore Donise, le cui parole confermano d'altronde la diffusa percezione che la seduta non sarebbe ripresa, dopo la sospensione, per assenza del numero legale.

Il presidente OSSICINI, nell'esprimere l'auspicio che in futuro non abbiano a ripetersi equivoci così spiacevoli, coglie l'occasione per ribadire le difficoltà della Commissione ad adempiere ai propri compiti istituzionali, stanti le ripetute assenze di numero legale.

Il senatore ASCIUTTI lamenta infine che la Commissione, la settimana scorsa, abbia concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1703, sull'uso degli animali nei circhi, benchè egli avesse fatto presente di non poter assicurare la propria presenza a causa di un concomitante impegno istituzionale all'estero.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore MASULLO, il quale rimarca come lo schema di decreto in titolo discenda dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante la disciplina dell'autonomia didattica degli atenei. Profili connotanti le disposizioni di quel decreto possono dirsi: la nozione di «classe di lauree», corrispondente non ad un singolo corso bensì ad un ambito di studio e ricerca entro il quale gli atenei possono definire corsi di laurea distinti, pur se rientranti in un comune orizzonte scientifico; la scansione del periodo di studio universitario in un primo percorso avente durata triennale, al termine del quale si consegue la laurea, indi in un successivo tratto biennale, cui consegue la laurea specialistica. Quest'ultimo insieme di innovazioni, rispondente ad indirizzi maturati in sede comunitaria europea, incanala l'autonomia didattica degli atenei in una direzione profondamente diversa rispetto al preesistente ordinamento degli studi universitari, il quale risulta così scompaginato. A tale profilo si riconnette un saliente, non eludibile interrogativo tale da caratterizzare una complessiva politica universitaria, vale a dire se debba considerarsi il percorso biennale – cui corrisponde la laurea specialistica – quale mera continuazione ed integrazione del percorso triennale che lo precede, ovvero debba intendersi quale indipendente da esso.

La risposta a tale interrogativo è data – ad avviso del relatore – da una dimensione propria della laurea specialistica, in cui venga in primo piano non già l'utilizzazione e lo sbocco professionale bensì la maturazione di carattere scientifico, secondo altresì una diversità di impianto dei curricula. Diversamente, verrebbe frustrato lo stesso obiettivo perseguito in sede comunitaria, volto a rendere più spedito e penetrante il corso di laurea universitaria, orientato a un gran numero di sbocchi professionali, con indipendente possibilità di sviluppo per il successivo biennio, non avviluppato nella prospettiva di mero prolungamento degli studi. Peraltro, non può non considerarsi per questo riguardo che i due piani di formazione, professionalizzante e scientifica, innanzi ricordati muovono entro un alveo di discipline in ampia misura di carattere tradizionale, così risultando compresse, nelle aree scientifiche, una serie di discipline obsolete o, per contro, non ancora sufficientemente articolate. Tale condizione deve essere tenuta presente nel momento in cui ci si accinga a valutare lo schema di decreto, ora al vaglio della Commissione. Tale esame peraltro riceve l'ausilio dell'attenta ricognizione già condotta dal Consiglio univer-

sitario nazionale (CUN), di notevole interesse posta la responsabilità di carattere tecnico-scientifico dell'organo che l'ha condotta.

Lo schema contempla 104 classi di lauree specialistiche (contro le 42 classi di lauree definite da un distinto decreto ministeriale, su cui la Commissione espresse parere nella seduta del 20 luglio scorso), riguardo alle quali il CUN propone taluni accorpamenti e aggiunte.

Di tali classi, alcune paiono quasi emblematiche del groviglio problematico innanzi tratteggiato. Così è, ad esempio, per le tre classi rispettivamente «architettura del paesaggio», «ingegneria per l'ambiente e per il territorio» e «pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale» (si tratta delle classi 3, 37 e 51 dello schema), le quali presentano per contenuti formativi e obiettivi di formazione numerose affinità. Così, inoltre, è per la specificazione dell'attività di docenza e ricerca quale obiettivo formativo qualificante la classe «archivistica e biblioteconomia» (classe 5), laddove tale finalità dovrebbe dirsi comune a qualsivoglia classe, risultando per contro mutilante un suo richiamo solo per talune di esse. Ancora, la classe «culture e metodologie per la società dell'informazione» (10) reca obiettivi formativi assai generici, tali da poter comunque ricomprendere l'ambito disciplinare invece collocato dallo schema in una distinta classe, concernente le «discipline della comunicazione sociale ed istituzionale» (11). Egualmente, le due classi «discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo» (12) e «progettazione e sperimentazione nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo» (53) possono ben accorparsi, come propone anche il CUN, il quale suggerisce la denominazione di «scienze dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo e della produzione e comunicazione artistica». È infatti a ricordarsi che qui si procede alla determinazione di classi di laurea, le quali debbono necessariamente presentare una flessibilità al loro interno, di contro vanificata ove si inclinino a una eccessiva e non di rado artificiosa loro moltiplicazione.

Non è invece in tutto intelligibile la proposta del CUN di mutare la denominazione della classe 13 in «cooperazione per lo sviluppo». Né può comprendersi, nello schema di decreto, l'assenza della filosofia nella classe «filologia e letterature dell'antichità» (17), come se potessero darsi queste senza quella. Allo stesso modo, la classe «filologia moderna» (18) non reca l'estetica tra le sue discipline. La classe «filosofia e storia della scienza» (19) risulta poi, nella proposta del CUN, arbitrariamente mutata nella denominazione in «epistemologia, logica e storia della scienza», come se l'epistemologia e la logica non fossero grandi capitoli della filosofia. Per contro opportuna è la modifica suggerita dal CUN circa gli ambiti disciplinari della classe «filosofia teoretica, morale, politica ed estetica» (20).

Perplessità suscita – prosegue il relatore – la opzione dello schema per una classe «giurisprudenza» (21), che pare smarrire il senso di un arricchimento culturale e disciplinare proprio della figura del giurisperito, che per converso era recepita dalla distinzione, nell'ambito delle lauree triennali, di una classe di lauree in giurisprudenza e di altra, distinta classe di lauree in scienze e tecniche giuridiche. Ancora, la classe di lauree spe-

cialistiche in ingegneria energetica (32) non pare dare adeguato risalto alla specificità propria dell'energia atomica nell'ambito di quel ramo di studi. Ragionevole è invece la distinzione di una classe «interpretariato di conferenza» (38) e di altra «traduzione letteraria e tecnico-scientifica» (104), delle quali il CUN propone l'accorpamento con una valutazione tuttavia assai inadeguata della specificità propria delle attività di traduzione cui tali classi si riferiscono. Forti perplessità suscita invece la classe «lingua e cultura italiana» (39), di cui non si comprende il senso alla luce né del *curriculum* né degli obiettivi formativi, considerando l'esistenza di altre classi linguistiche letterarie, delle quali quella ora considerata dovrebbe costituire un capitolo. Analogamente, sfocato risulta l'oggetto della classe «lingue straniere applicate» (42), così come la distinzione tra una classe «metodologie per la ricerca empirica nelle scienze sociali» (46) ed una classe «scienze sociologiche e sociologie applicate» (87), che paiono sottintendere una sfuggente cesura tra conoscenza metodologica e oggetto di applicazione.

Lo schema reca tre distinte classi: «organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» (50), «scienze delle attività motorie preventive ed adattive» (64), «scienze e tecnica dello sport» (69). Di esse, il CUN propone l'accorpamento in un'unica classe, non cogliendo in tal modo la specificità propria delle attività a carattere eminentemente medico, spesso indipendente dalle tecniche sportive. Ove un accorpamento sia opportuno, esso dovrebbe concernere semmai le ricordate classi 50 e 69.

Di altra classe, concernente le scienze cognitive (60), può sfuggire in un primo momento il significato, atteso che tutte le scienze sono cognitive. Tuttavia un recente lessico così denomina settori scientifici a carattere informazionale, aventi come proprio nucleo di ricerca il tentativo di comprendere la mente umana secondo un modello matematico, informatico, cibernetico. Di qui la plausibilità della proposta di una specifica classe, recata dallo schema. Diversamente, le tre diverse classi «programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici» (54), «scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua» (68) e «scienze pedagogiche» (85), paiono cogliere sì angolazioni diverse (organizzativa gestionale; sistemica; di studio e formazione dell'individuo) ma entro un medesimo ambito, cui potrebbe corrispondere una sola classe, dotata della dovuta flessibilità. Allo stesso modo pare sensata la proposta del CUN di accorpare le classi «scienze statistiche demografiche e sociali» (88) e «scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali» (89), rimanendo distinta la classe «scienze statistiche per la ricerca sperimentale» (90).

Lo schema indi presenta quattro distinte classi dedicate alla storia antica (93), alla storia medievale (99), alla storia moderna (100), alla storia contemporanea (94). Il CUN propone invece due sole classi, «storia antica» e «storia», all'interno della quale si collocherebbe la scansione in medievale, moderna, contemporanea. Tale suggerimento ha una sua plausibilità, tenuto conto della cesura che l'utilizzo degli strumenti filologici

introduce nell'insegnamento della storia. Su altro fronte disciplinare, costituito dalla classe «scienze matematiche» (84), il non sempre presente e marcato senso della fondazione, che porti a conoscere i diversi principi – da quelli intuizionistici a quelli assiomatici – che connotano tale ramo di attività e di ricerca, suggerisce l'introduzione in tale classe di discipline di fondamento, quali la storia della scienza e la filosofia della scienza. Da ultimo, non persuasiva è la proposta del CUN di sopprimere la classe «scienze delle relazioni internazionali» (66).

Il relatore si riserva conclusivamente di valutare, sulla scorta delle osservazioni e proposte che saranno formulate nel corso della discussione, i profili e contenuti sui quali calibrare una puntuale proposta di parere sullo schema di decreto testé illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente OSSICINI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, entro il termine improrogabile della settimana prossima, su quattro schemi di decreto ministeriale. Invita pertanto i membri della Commissione ad un confronto serrato e proficuo.

Al riguardo, il senatore BISCARDI suggerisce ai rispettivi relatori di predisporre una bozza di parere su cui focalizzare la discussione.

In considerazione degli iscritti a parlare, la Commissione conviene infine di esaminare per primo lo schema n. 739.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Masullo aveva svolto la propria relazione introduttiva. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE, premesso appezzamento per la relazione del senatore Masullo, auspica che alla presidenza dei comitati celebrativi – in considerazione dei connessi compiti gestionali – non siano chiamati né parlamentari né Ministri in carica.

Il senatore ASCIUTTI si sofferma preliminarmente sul ruolo del Parlamento nell'attività di verifica dell'operato della Consulta dei comitati nazionali.

Auspica poi che, nel caso della presentazione di domande incomplete, al comitato richiedente sia concesso un termine suppletivo per trasmettere i dati mancanti.

Invita infine il relatore a non considerare solo il caso di presidenze affidate a parlamentari, per lo più di opposizione, bensì anche quello di presidenze affidate a Ministri in carica.

Il senatore RESCAGLIO lamenta che la circolare n. 151 del 14 settembre 1998 (applicativa della legge n. 420 del 1997) assicuri particolare considerazione alle iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati: ciò discrimina infatti, a suo giudizio, altre iniziative pur meritevoli che abbiano ad esempio sede in piccoli centri.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MASULLO, il quale condivide preliminarmente il suggerimento del senatore Biscardi in ordine alla presentazione preventiva di uno schema di parere, sul quale incentrare la discussione, a condizione che ciò corrisponda agli orientamenti unanimi della Commissione. Ricorda infatti una analoga circostanza passata, nella quale la medesima iniziativa non fu ben accolta dalla Commissione tanto che egli fu tacciato di voler comprimere il dibattito.

Quanto al merito delle osservazioni emerse, egli precisa di non aver contestato il fatto che l'attuale elenco sottoposto all'esame della Commissione comprenda comitati celebrativi la cui presidenza sia stata affidata a parlamentari o ad altre personalità pubbliche. Al contrario, nella consapevolezza che la legislazione attuale non preclude tale possibilità, egli ha espresso una preoccupazione di ordine morale che si augura possa tradursi in modifica legislativa: si tratta infatti, a suo giudizio, di una opportunità istituzionale che prescinde da qualunque valutazione di schieramento politico.

Prende poi atto dell'osservazione del senatore Rescaglio, sottolineando tuttavia che la norma richiamata è contenuta in un atto di normazione secondaria e in quanto tale privo di forza cogente di rango legislativo.

Al senatore Asciutti precisa infine che i casi di esclusione delle domande per incompletezza della documentazione trasmessa non afferiscono alla mancata presentazione di documenti secondari, bensì sottendono ambiguità tali che la Consulta ha ritenuto di non poter sanare con un mero supplemento di istruttoria.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CARLI, il quale tiene a ringraziare il senatore Masullo per l'ampia disamina introduttiva svolta.

Ribadisce poi a sua volta che l'ordinamento vigente non prevede alcuna incompatibilità fra la carica di parlamentare e l'assunzione della pre-

sidenza di un comitato celebrativo. Conviene tuttavia che, per il futuro, il Parlamento possa manifestare un orientamento sfavorevole a tale prassi.

Analogamente, osserva che la legge non preclude il finanziamento di iniziative prive del sostegno economico di una pluralità di soggetti.

Conviene infine con il senatore Asciutti che, nel caso di trasmissione di documentazione incompleta, la Consulta possa richiedere i documenti mancanti. Ciò, purchè non si tratti evidentemente di elementi essenziali all'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle deliberazioni assunte dalla Commissione all'inizio della seduta odierna, l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15,30, è integrato con l'esame di una proposta di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, da compiersi in relazione agli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734)**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CAPONI comunica di aver ricevuto dal Ministero dell'industria la richiesta di rinviare il seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo al fine di consentire al rappresentante del Governo delegato a seguire la materia di intervenire nella discussione per precisare le proprie valutazioni in ordine alle osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore MUNGARI ritiene opportuno tale rinvio, in quanto i rilievi contenuti nella relazione del senatore Micele debbono essere approfonditi in tutte le loro implicazioni.

Il relatore MICELE esprime apprezzamento per la richiesta formulata dal Ministero dell'industria, finalizzata a chiarire i diversi aspetti di un provvedimento che costituisce un importante tassello nell'ambito del processo già avviato di riunificazione dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto di ripartizione dello stanziamento di cui al capitolo 2860 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 (n. 764)

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore MACONI ricorda che la legge n. 549 del 1995, all'articolo 1, comma 40, stabilisce che gli importi dei contributi che lo Stato destina

ad enti, istituti ed associazioni vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero, per essere poi ripartiti annualmente mediante decreti emanati dalle singole amministrazioni di riferimento, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il presente schema di decreto provvede pertanto a ripartire la somma iscritta sul capitolo 2860 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria per l'anno 2000 – che complessivamente ammonta a 5.745,6 milioni – tra i vari soggetti indicati nella tabella A allegata alla stessa legge n. 549 del 1995. Nella Relazione che accompagna lo schema, peraltro, si sottolinea che per il corrente anno finanziario, a seguito dell'attribuzione delle funzioni del Dipartimento del turismo al Ministero dell'industria, sono affluite sul capitolo 2860 anche le risorse provenienti da stanziamenti finalizzati ad interventi nel settore turistico, per un importo pari a 721,6 milioni. Se si scorpora tale somma dallo stanziamento complessivo, si evidenzia che la dotazione finanziaria del capitolo 2860 per l'anno 2000 è identica a quelle prevista per il precedente esercizio finanziario (5.024 milioni).

In particolare, il presente schema di decreto destina 500 milioni alla concessione di sussidi e premi per gli enti e le associazioni la cui attività istituzionale sia rivolta ad incrementare le piccole imprese industriali, sia incentivando le esportazioni sia mediante l'organizzazione di manifestazioni promozionali. Dato che nello scorso anno un elevato numero di soggetti aventi i requisiti per beneficiare del sussidio ne è invece rimasto escluso per carenza di fondi, lo schema propone di destinare a tale finalità 100 milioni in più rispetto al precedente esercizio finanziario.

Il contributo per il funzionamento delle Stazioni sperimentali per l'industria ammonta a 1.714 milioni, contro i 1.814 previsti per il 1999. Come stabilito dalla normativa vigente, lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali delle Stazioni sperimentali: l'importo proposto dallo schema – secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa – tiene conto del fatto che, in attesa della piena attuazione della riforma disposta con il decreto legislativo n. 540 del 1999, le spese per il personale delle Stazioni sperimentali sono rimaste pressoché invariate.

Lo schema dispone poi l'attribuzione di 2.000 milioni agli organismi di normalizzazione italiani (UNI e CEI). La riduzione del contributo annuale dello Stato a tali soggetti di 400 milioni rispetto all'anno precedente è giustificata, nella Relazione, dalla decisione di incrementare, per l'anno 2000, lo stanziamento destinato alla stipula delle convenzioni tra il Ministero dell'industria e gli organismi di normalizzazione per la pubblicazione integrale sulla Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche di salvaguardia della sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, della legge n. 128 del 1998. Essendo pertanto emersa, nel corso del 1999, l'esigenza di garantire la pubblicazione in Gazzetta di un numero maggiore di norme tecniche, si è deciso di portare a 800 milioni il relativo stanziamento.

Come precedentemente accennato, lo schema provvede alla ripartizione dei 721,6 milioni affluiti sullo stato di previsione del Ministero dell'industria a seguito dell'attribuzione ad esso delle funzioni del Dipartimento del turismo. Tale stanziamento è ripartito in 400 milioni, destinati alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 702 del 1955 per iniziative di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, e in 321,6 milioni, finalizzati al finanziamento degli enti e delle associazioni che operano a livello nazionale per favorire il turismo sociale e giovanile. Diversamente dagli altri contributi, che rimangono nella competenza della Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività, i contributi relativi al settore turistico verranno gestiti dalla Direzione generale del turismo, recentemente istituita come 7^o Direzione generale del Ministero dell'industria.

Il relatore propone, infine, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che, al fine di attribuire un carattere meno rituale alla formulazione del parere parlamentare sul decreto annuale di ripartizione degli stanziamenti per contributi dei diversi ministeri, sarebbe opportuno procedere ad una verifica della efficacia delle erogazioni effettuate nei precedenti esercizi finanziari. A tale scopo potrebbe, ad esempio, essere acquisito il parere dei diretti interessati, con riferimento particolare ai contributi per la piccola impresa, per le stazioni sperimentali e per il turismo.

Il senatore WILDE chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta affinché possa proseguire alla presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI, accogliendo tale richiesta, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MACONI sollecita la risposta in Commissione all'interrogazione da lui presentata in materia di finanziamento dei centri di ricerca ex Enel.

Il presidente CAPONI fornisce assicurazioni in proposito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre alle ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

485^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4084) MONTAGNINO e BEDIN. – *Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sul provvedimento in titolo è stata richiesta al Governo dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio, nella seduta del 3 ottobre, la predisposizione della relazione tecnica al fine di approfondire i rilievi di natura finanziaria, tenuto conto che viene disposto il recupero parziale dei contributi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(4177) MONTAGNINO e BEDIN. – *Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sul provvedimento in titolo è stata richiesta al Governo dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio, nella seduta del 3 ottobre, la predisposizione della relazione tecnica al fine di approfondire i rilievi di natura finanziaria, tenuto conto che sembra prevedersi un ampliamento della platea dei beneficiari dei trattamenti in favore dei superstiti.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(3230) *MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) *MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) *CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) *PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che è stato acquisito, secondo le decisioni adottate dalla Commissione nella seduta del 28 settembre, lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel testo risultante dalle modifiche apportate ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 luglio 2000. Poiché il testo è pervenuto nella giornata odierna, , propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, per consentire a tutti i componenti della Commissione – ai quali il testo è già stato inviato – di disporre del tempo necessario per una valutazione delle nuove disposizioni statutarie.

Conviene la Commissione.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1859

Il PRESIDENTE propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di nuovo testo predisposto per il disegno di legge n. 1859 a mercoledì 11 ottobre alle ore 13.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1332) DI ORIO. – Norme in materia di erboristeria e di piante officinali****(2318) SERENA. – Norme in materia di erboristeria****(4380) Regolamentazione del settore erboristico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli**(4522) CAMPUS ed altri. – Regolamentazione del settore delle erbe medicinali**

(Esame del disegno di legge n. 4380, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1332 e 2318 e con l'esame del disegno di legge n. 4522 e rinvio. Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1332 e 2318, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 4380 e 4522 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4522, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4380 e con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1332 e 2318 e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale ricorda che nella seduta del 13 luglio 2000 era terminata la discussione generale in sede deliberante del disegno di legge n. 4380, approvato dalla Camera dei deputati, ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Successivamente, in data 19 luglio 2000, era stato disposto il trasferimento all'Assemblea del disegno di legge stesso avendone fatto richiesta un decimo dei componenti del Senato.

Il relatore ricorda inoltre che la Commissione aveva iniziato l'esame di due disegni di legge in materia di erboristeria, il disegno di legge n. 1332 e il disegno di legge n. 2318, congiuntamente ai disegni di legge nn. 256, 566, 1329, 1330, 1505, 1789, 1977, 1981, 1988, 1998, 2036,

2044, 2163, 2182 e 2471, concernenti la disciplina dei farmaci, disponendone però la disgiunzione nella seduta del 23 settembre 1997.

Il relatore fa presente infine che, in data 21 luglio 2000 è stato presentato il disegno di legge n. 4522. Stante l'identità della materia, quindi, egli propone di congiungere l'esame dei suddetti quattro disegni di legge, adottando quale testo base il disegno di legge n. 4380, approvato dalla Camera dei deputati.

Egli propone altresì di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede deliberante, così da poter iniziare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4380 non appena acquisito il parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA ritiene che il provvedimento di sanatoria in titolo non soltanto non sia in grado di risolvere le situazioni di precariato esistenti all'interno del personale del settore sanitario, giacché esso non incide sui profili strutturali ed occupazionali che sono a monte di tali situazioni, ma contenga anche modalità applicative che non garantiscono per nulla la professionalità del personale che si intende stabilizzare.

In particolare, se l'articolo 1 è volto, come sottolineato dalla relatrice Bernasconi, a sanare una situazione determinata da un fabbisogno in aree o discipline diverse da quelle per le quali il personale dirigente è stato assunto, d'altra parte, prevedendo che l'organico complessivo resti invariato, esso consegna al discrezionale giudizio del direttore generale dell'azienda la decisione di sopprimere i posti lasciati eventualmente liberi nell'area o disciplina di provenienza, il che può determinare la compromissione del buon funzionamento di servizi per i quali non a caso era stata prevista una determinata pianta organica.

Anche l'articolo 2 suscita perplessità, non tanto per la riserva percentuale di posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio – percentuale che pure è da giudicare eccessiva – quanto perché il comma 2 non prevede alcun requisito di garanzia della professionalità dei soggetti riservatari. La medesima critica, del resto, è da avanzare pure in riferimento all'articolo 4, che prevede una sanatoria del tutto indiscriminata. Infine non è esente da osservazioni nemmeno l'articolo 7, che è diretto ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, quando è ben

noto che le carenze territoriali non riguardano soltanto tale specializzazione.

Il senatore BRUNI, pur giudicando forse necessario un intervento di sanatoria a favore del personale medico operante nelle unità di anestesia e rianimazione e di radiologia, ritiene tuttavia necessario che il Governo si impegni a dare applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 nel senso di ancorare le decisioni di competenza dei direttori generali delle aziende a precisi ed oggettivi parametri. In caso contrario si determinerebbe la possibilità di inaccettabili favoritismi nell'assorbimento del personale medico, senza garanzie che sia privilegiata la professionalità, e ciò costituirebbe motivo ostativo per un voto favorevole sul disegno di legge.

Il senatore DI ORIO preannuncia, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, il voto favorevole sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Come è stato opportunamente messo in luce dalla relatrice Bernasconi, infatti, e al di là delle riserve di ordine generale avanzate nei confronti dei provvedimenti di sanatoria dal senatore Manara, occorre prendere atto che nel caso in esame si tratta di definire normativamente situazioni pregresse determinate da vuoti legislativi e da ritardi e disfunzioni applicative, le cui conseguenze negative non possono essere poste a carico dei soggetti coinvolti. In tale ottica, se il provvedimento appare frammentario nella forma, esso persegue in realtà un obiettivo unitario e deve in quanto tale essere ritenuto apprezzabile. Auspica pertanto una sua rapida approvazione definitiva, riservandosi la sua parte politica di presentare alcuni ordini del giorno a carattere interpretativo in vista di una migliore applicazione della disciplina prevista.

Il senatore TOMASSINI, a nome del Gruppo di Forza Italia, giudica il disegno di legge in esame apprezzabile negli intenti ma non esente da critiche. Se infatti appare doveroso normalizzare la situazione lavorativa di quanti sono stati senza propria colpa penalizzati da ritardi e vuoti normativi, d'altro canto il lento *iter* del provvedimento ha consentito l'apertura di nuove falle, anche in conseguenza della entrata in vigore di nuove disposizioni, non solo a livello nazionale. Sotto questo profilo appaiono fondate le preoccupazioni espresse dal senatore Bruni in ordine al rischio che l'applicazione dell'articolo 2 possa tradursi in una vera e propria discriminazione nell'ambito della stessa sanatoria; inoltre, come riconosciuto dalla stessa relatrice, si presenta ora l'esigenza di rispondere a nuove giustificate richieste, quali quelle provenienti dagli operatori sanitari non medici e dai medici veterinari, nonché quella di procedere ad un ripensamento dell'articolo 7 che tenga conto anche di specialità diverse da quella di medicina del lavoro.

Alla luce della necessità di dare soluzione alle problematiche richiamate, il Gruppo di Forza Italia si riserva di presentare alcuni ordini del giorno ed eventualmente emendamenti, e dichiara di non voler essere di

ostacolo all'approvazione del provvedimento, pur non essendo disposto ad approvarlo in assenza delle opportune correzioni.

Il presidente CARELLA, anche per consentire l'intervento dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni di Gruppo, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

(4720) *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente il senatore Camerini aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in esame, che non appare idoneo ad invertire il decennale processo di degenerazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico rispetto alle originarie finalità istituzionali di tali enti.

Mentre infatti la confusa moltiplicazione dei livelli di governo degli istituti appare perpetuare quella condizione di conflittualità gestionale che pure veniva richiamata per giustificare l'adozione di una nuova normativa, restano anche immutate le condizioni che hanno favorito quel processo di progressiva emarginazione dell'attività di ricerca rispetto a quella assistenziale, che ha anche consentito negli anni a numerosi ospedali di richiedere ed assumere la configurazione di IRCCS unicamente per finalità di tutela di corporazioni sindacali e di acquisizione di consenso politico locale. Gli stessi criteri dettati per il riconoscimento degli istituti, infatti, non appaiono sufficienti ad escludere che possa essere considerato idoneo e prevalente un criterio fondato sullo svolgimento di attività assistenziali.

Il senatore Manara esprime altresì le più vive perplessità in ordine al fatto che il disegno di legge preveda un controllo del Ministero della sanità sull'attività dei soli istituti di diritto pubblico, e non su quelli di diritto privato, che pure sono inseriti al pari degli altri nel sistema sanitario nazionale e nel sistema della ricerca biomedica.

Il senatore DE ANNA rileva che il finanziamento degli IRCCS è determinato attualmente solo per una quota minoritaria dal contributo dello Stato alla ricerca scientifica, mentre la maggior parte delle risorse, e non vi è motivo di ritenere che tale situazione sia destinata a cambiare, sono erogate dalle Regioni quale corrispettivo della attività assistenziale svolta da questi enti.

Egli ritiene pertanto che, anche in coerenza con la tendenza oggi prevalente a promuovere attraverso il federalismo ed il decentramento un reale controllo dei cittadini sulla gestione della cosa pubblica, sarebbe opportuno attribuire alle Regioni e al Governo un peso nella gestione degli istituti e nella nomina degli organi direttivi proporzionale all'onere che la Regione e lo Stato rispettivamente sopportano. Ciò non si riscontra nel disegno di legge in esame che appare fortemente squilibrato in senso centralistico, si pensi ad esempio al fatto che il direttore scientifico è nominato dal Ministro della sanità senza dover ricorrere all'intesa con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

La senatrice BERNASCONI sottolinea la necessità di un intervento legislativo che metta ordine nella disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che, ella ricorda, sono tutti commissariati da ormai dieci anni.

È noto come gli IRCCS siano proliferati in questi decenni anche in assenza di requisiti scientifici validi, e come anche molti degli istituti più antichi abbiano progressivamente abbandonato la loro originaria missione scientifica in favore di quella più strettamente assistenziale. La Commissione di Inchiesta sul Sistema sanitario, che ha in corso di svolgimento un filone di indagine sugli IRCCS, ha potuto rilevare come, accanto a enti di indiscutibile valore scientifico, ve ne siano molti che appaiono semplicemente come dei buoni ospedali, e altri ancora ai quali è difficile persino riconoscere tale qualifica.

Il disegno di legge in esame, indubbiamente ispirato alla finalità di recuperare l'originaria natura scientifica degli istituti, sembra per diversi aspetti inidoneo a restituire efficienza ed efficacia a questi enti.

Si pensi solo alla pleora degli organi degli istituti di diritto pubblico, ed in particolare all'ambiguo ruolo del Comitato di indirizzo, un organo oltretutto nel quale appare sovradimensionata la rappresentanza degli interessi locali, con effetti addirittura paradossali laddove si tenga conto del fatto che molti istituti hanno generato nel corso degli anni sedi periferiche il cui ruolo strategico è spesso preminente: si pensi al caso dell'IRCA, che ha sede legale a Roma, per cui nel Comitato di indirizzo dovrebbero essere presenti un rappresentante della Regione Lazio e uno nominato d'intesa tra il sindaco di Roma e il Presidente della provincia, laddove i centri realmente operativi sono collocati fuori della regione.

Il senatore TOMASSINI condivide le osservazioni critiche formulate dalla senatrice Bernasconi, e rileva che il lunghissimo periodo di commissariamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è stato in buona parte favorito dalla riluttanza dei Governi che si sono succeduti in questi dieci anni a risolvere una situazione che, tutto sommato, faceva comodo in quanto consentiva di esercitare un potere diretto sugli istituti tramite la nomina dei commissari.

Il ministro Veronesi si è detto intenzionato ad intervenire in maniera finalmente decisa in questa materia, e ha chiesto anche una collaborazione

all'opposizione che si è dimostrata assolutamente disponibile. Tuttavia il testo in esame sembra contraddire l'asserita volontà del Ministro di fare chiarezza, soprattutto perché permane l'ambiguità del rapporto tra ricerca e assistenza, e non sembra ancora acquisita la consapevolezza della necessaria distinzione tra ospedali ad alta tecnologia – nei quali può essere sicuramente svolta ricerca clinica come conseguenza dell'applicazione delle tecnologie avanzate, ma non necessariamente ricerca pura – istituti di ricerca scientifica che effettuano attività cliniche collegate alla ricerca stessa e ospedali dedicati alla formazione universitaria. È proprio la mancata chiarezza di questa distinzione che ha favorito il processo per cui, vuoi per necessità, vuoi per ragioni di consenso politico, gran parte degli IRCCS ha abbandonato l'originaria missione di ricerca biomedica, e questa stessa confusione di ruoli si riflette nella farraginoso configurazione degli organi di governo degli istituti recata dal disegno di legge in esame, laddove sarebbe stato necessario invece chiarire il ruolo di questi enti cominciando da un cambiamento della loro stessa denominazione.

Il senatore Tomassini conclude auspicando un'attenta riflessione sul testo in esame, anche attraverso lo svolgimento di audizioni e l'acquisizione delle conclusioni della Commissione d'inchiesta.

Il senatore DI ORIO osserva come in base tanto alla sua diretta esperienza professionale quanto alla sua partecipazione ai lavori della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, egli abbia maturato la convinzione che, nel lungo periodo, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano destinati ad essere superati, in una prospettiva di sviluppo integrato del sistema sanitario nel quale la ricerca biomedica dovrà essere una delle attività irrinunciabili delle strutture ospedaliere.

Nel breve periodo tuttavia è evidente la necessità di riformare gli istituti in modo da recuperare l'originaria finalità di ricerca e in questo senso il testo in esame, frutto di una lunga discussione in seno alla Camera dei deputati che ne ha profondamente modificato l'originaria concezione, appare uno strumento in gran parte condivisibile. Non vi è dubbio che siano auspicabili alcune modifiche, da quella della denominazione stessa degli istituti alla soppressione del limite di età per i direttori scientifici che potrebbe precludere l'utilizzazione di molti scienziati di valore internazionale; tuttavia egli ribadisce che la valutazione complessiva del provvedimento non può che essere positiva e che, vuoi in sede emendativa, vuoi in sede interpretativa attraverso l'approvazione di ordini del giorno, il testo potrà essere ulteriormente migliorato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

457^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Di Nardo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi in Calabria nei mesi di settembre ed ottobre 2000**

(Esame e approvazione)

Il presidente GIOVANELLI ricorda che, da parte dei senatori Veltri, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra, e Lasagna, a nome del Gruppo Forza Italia, è stata avanzata la proposta di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi in Calabria nei mesi di settembre ed ottobre 2000.

Tale proposta viene approvata dalla Commissione.

Su richiesta del relatore dell'indagine conoscitiva, senatore VELTRI, il presidente GIOVANELLI fa quindi presente che una delegazione della Commissione, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, oltre al relatore, si recherà con tutta probabilità sulla costa ionica della Calabria alla fine della settimana prossima, per svolgervi un sopralluogo.

IN SEDE REFERENTE

(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) Legge-quadro in materia di incendi boschivi, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(4089) BETTAMIO ed altri. - Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo

(4715) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 ottobre.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge n. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.6.

Il relatore CARCARINO esprime parere contrario sull'emendamento 4.5 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.6.

Il sottosegretario DI NARDO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.6, facendo presente che qualora non venissero ritirati il suo parere sarebbe contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.5 e 4.6, mentre approva l'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.0.1.

Il senatore COLLA illustra l'emendamento 4.0.2.

Il relatore CARCARINO esprime parere contrario sui due emendamenti.

Il sottosegretario DI NARDO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, facendo presente che qualora non venissero ritirati il suo parere sarebbe contrario.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 5.1.

Il relatore CARCARINO ed il sottosegretario DI NARDO esprimono parere contrario sull'emendamento 5.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.1 ed approva l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 7.5, 7.8 e 7.9, il primo dei quali è volto a ripristinare il testo del comma 2 a suo tempo approvato dal Senato, nella considerazione che appare necessario individuare un organo, a livello nazionale, che si assuma la responsabilità della regia nella lotta agli incendi boschivi; soltanto con una direzione unitaria sarebbe infatti possibile contrastare efficacemente una piaga così devastante.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 7.6, 7.10 e 7.11, il primo dei quali mira ad assegnare alle regioni la flotta aerea antincendi boschivi dello Stato.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 7.7, volto ad ovviare ad una evidente lacuna presente nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la quale ha incomprensibilmente soppresso la lettera *d*) del comma 3 del testo approvato a suo tempo dal Senato, ove si prevedeva che le regioni possono avvalersi anche di mezzi aerei leggeri, ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2.000 litri. Oltretutto, con una evidente contraddizione, la Camera dei deputati non ha soppresso la lettera *e*) del testo approvato dal Senato, ove si prevede che le regioni possono avvalersi di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

Qualora l'emendamento in questione non venisse approvato, i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale non potrebbero certo votare a favore del provvedimento e condurrebbero una ferma opposizione al momento del suo esame in Assemblea, tanto più che lo scorso 27 luglio, a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, non era stato possibile approvare in sede deliberante il disegno di legge, ripristinando il testo a suo tempo approvato dal Senato, come era stato convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il relatore CARCARINO fa presente al senatore Specchia che se fosse stato possibile proseguire l'esame del provvedimento in sede deliberante vi sarebbe forse stato spazio per qualche modifica.

Si rimette quindi alla Commissione sugli emendamenti 7.5, 7.8 e 7.7, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.9 e 7.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 7.6 e 7.11.

Il sottosegretario DI NARDO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 7, facendo presente che qualora non venissero ritirati il suo parere sarebbe contrario.

Il senatore MANFREDI invita il rappresentante del Governo a chiarire se, nel merito, condivide almeno alcuni tra gli emendamenti presentati, al di là della decisione precostituita di non esprimere parere favorevole su nessuno di essi.

Il sottosegretario DI NARDO ribadisce di aver invitato i presentatori di tutti gli emendamenti a ritirarli al solo scopo di rendere possibile la rapida, definitiva approvazione del provvedimento. Se non vi fosse tale esigenza, probabilmente qualche proposta emendativa avrebbe potuto, nel merito, essere condivisa. Va poi precisato che lo scorso 27 luglio, quando anche si fosse proceduto all'esame del disegno di legge, esso sarebbe ritornato alla Camera dei deputati, la quale non avrebbe potuto vararlo definitivamente entro l'estate in quanto si era alla vigilia della sospensione dei lavori parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento 7.5.

Il senatore SPECCHIA prende atto di quanto testè affermato dal sottosegretario Di Nardo e fa presente che, a questo punto, non avrebbe alcun senso continuare ad illustrare gli emendamenti presentati, i quali non verrebbero neanche presi in considerazione dal relatore e dal rappresentante del Governo. Annuncia pertanto che, insieme con i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale, abbandonerà i lavori della Commissione.

Il senatore RIZZI condivide quanto dichiarato dal senatore Specchia ed annuncia che anche i senatori del Gruppo Forza Italia abbandoneranno i lavori della Commissione.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.6, 7.8, 7.7 e 7.9.

Il senatore COLLA ritira gli emendamenti 7.10 e 7.11.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Stante l'assenza dei proponenti, il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.11 e 10.13.

Il senatore VELTRI aggiunge la propria firma all'emendamento 10.12 e lo ritira.

La Commissione approva quindi l'articolo 10.

Stante l'assenza dei presentatori, il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.2.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il senatore COLLA ritira l'emendamento 12.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 12.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno nn. 2 e 4 illustrati dal relatore nella seduta di ieri.

Posti separatamente ai voti, i due ordini del giorno vengono approvati dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine al relatore Carcarino il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B ed abbinati, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 4715 e 4089.

Il presidente GIOVANELLI esprime il proprio dispiacere per la scelta dei senatori dei Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia di abbandonare i lavori della Commissione, tanto più che il testo a suo tempo approvato in sede deliberante dalla 13^a Commissione permanente del Senato era il frutto della costruttiva collaborazione di tutte le parti politiche. Certo, sarebbe stato in astratto preferibile poter entrare oggi nel merito delle questioni ma, nell'imminenza dell'inizio della sessione di bilancio ed a conclusione della legislatura, è comprensibile la scelta di varare definitivamente il provvedimento, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B**

Art. 4.

4.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Previsione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7».

4.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e)».

4.0.1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi fi-

nalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonchè interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

2. L'Agenzia di protezione civile, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, predispone sentito il Corpo forestale dello Stato e previa intesa in sede di conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano, sentito il Corpo forestale dello Stato, le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)* ed *o)*, nonchè le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere *h)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».

4.0.2

COLLA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, e per il triennio 2000-2002, ai fini della prevenzione del rischio di incendi boschivi, a favore dei privati proprietari di aree boschive, sono concessi contributi, per le operazioni di pulizia e di manutenzione del bosco, fino alla concorrenza del settanta per cento delle spese sostenute e documentate, previa verifica delle operazioni effettuate, tramite apposito verbale, da parte del Corpo forestale regionale. Con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nei limiti di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le regioni programmano l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico, gestiti dalle province, rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e di lotta attiva ai medesimi».

Art. 7.

7.5

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi da terra e con mezzi aerei; coordina altresì sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento della flotta aerea dello Stato. Il COAU interviene con la flotta aerea a disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il personale addetto

alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

7.6

COLLA

Al comma 2, sostituire le parole: «con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa» con le seguenti: «La flotta aerea antincendi boschivi dello Stato è assegnata alle regioni, in proporzione alla superficie boschiva di ciascuna regione, contestualmente alle risorse finanziarie annualmente utilizzate per la manutenzione degli aerei».

7.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2.000 litri».

7.7

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) di mezzi leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2.000 litri;».

7.9

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

All'articolo 7, sopprimere i commi 4 e 5.

7.10

COLLA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «dello Stato» fino alla fine del comma, con la seguente: «regionale».

7.11

COLLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al comma 1, lettera f) numero 3) sono soppresse le parole: "e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi"».

Art. 10.**10.9**

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 90 giorni all'Albo pretorio comunale per eventuali osservazioni e notificato ai proprietari delle aree. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 30 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni».

10.10

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole da: «per 30 giorni» fino a: «fino ai successivi 60 giorni» con le seguenti: «per 90 giorni all'Albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 30 giorni».

10.11

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nel caso di trasgressione ai divieti previsti nel comma 1, di realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applicano le pene previste dall'articolo 20, primo comma, lettera e) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, con la sentenza di condanna dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dei luoghi assegnando al responsabile il termine per provvedere. Quando il detto termine sia trascorso senza che questi vi abbia provveduto, procede senza indugio alla demolizione dell'opera e al ripristino dei luoghi il comune nel cui territorio gli stessi sono ricompresi, ripetendo nei confronti del responsabile i relativi costi sostenuti».

10.12

IULIANO

Al comma 6, sostituire le parole: «non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000» con le seguenti: «non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 2.000.000».

10.13

ZAMBRINO, MAGGI, SPECCHIA, CARUSO Antonino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Per quanto non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 11.**11.0.3**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)

1. Il Corpo forestale dello Stato assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, anche lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifica circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato una sezione investigativa e di controllo antincendi, la quale opera secondo le norme del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 1.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.2

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività investigativa)

1. Il Corpo forestale dello Stato assicura anche lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli in uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, ed effettua altresì indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del primo comma, nei limiti massimi di spesa di lire 4 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.**12.4**

COLLA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il primo anno di applicazione della presente legge l'intero ammontare delle risorse disponibili è ripartito tra le regioni proporzionalmente al patrimonio boschivo di ciascuna regione rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato».

Art. 13.**13.0.1**

LUBRANO DI RICCO, BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:***«Art. 14.**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni che non hanno trasmesso annualmente l'elenco e le planimetrie di cui al sesto comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428, vengono nominati commissari straordinari con i seguenti compiti:

a) compilazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, e trasmissione al Ministero dell'ambiente ed alla regione competente degli elenchi e delle planimetrie dei territori percorsi dal fuoco;

b) verifica sostanziale del rispetto dei vincoli di immodificabilità decennale dei territori percorsi dal fuoco;

c) adozione dei provvedimenti di demolizione e ripristino paesaggistico-ambientale delle costruzioni o delle modificazioni dell'uso delle aree percorse dal fuoco.

2. I commissari straordinari sono scelti tra professionisti esperti in materia giuridico-ambientale e sono nominati, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, con contratto a tempo determinato. Le spese sostenute per la nomina ed il funzionamento dei commissari straordinari sono poste a carico dei comuni inadempienti.

3. I commissari straordinari possono avvalersi del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato e di professionisti esperti nella redazione di cartografia.

4. I commissari straordinari possono accedere alla documentazione relativa agli incendi boschivi e alla documentazione amministrativa di autorizzazione di opere e modificazione della destinazione d'uso dei territori percorsi dal fuoco.

5. I commissari segnalano all'Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza e invitano i soggetti legittimati a promuovere l'esercizio dell'azione civile di danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

13.0.2

LUBRANO DI RICCO, BORTOLOTTO

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:***«Art. 14.**

1. All'articolo 129 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'azione penale è esercitata per un reato che ha comportato danno all'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministro dell'ambiente e gli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché, qualora abbiano chiesto di essere informati, gli enti legittimati in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265"».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione

(Discussione e approvazione)

Il senatore ZILIO illustra lo schema di relazione in titolo osservando preliminarmente che scopo dell'inchiesta condotta dalla Commissione è stato quello di approfondire gli elementi di conoscenza sul processo di istituzione e di organizzazione presso ciascuna ASL del dipartimento di prevenzione, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ed ulteriormente definito dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che lo qualifica come «struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita»; lo stesso decreto n. 229 ridefinisce funzioni, organizzazione (con autonomia organizzativa e contabile) e momenti di coordinamento interno (con gli altri servizi e dipartimenti aziendali) ed esterno (con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, gli Istituti zooprofilattici, ecc.).

La Commissione ha svolto una serie di audizioni di alcuni dirigenti sanitari universitari, ministeriali, regionali ed aziendali; si è inoltre provveduto all'acquisizione di dati per mezzo di un questionario a risposta chiusa inviato alle 196 ASL ed avente ad oggetto una serie di elementi informativi concernenti l'istituzione e la operatività dei dipartimenti di prevenzione.

Il livello di risposta delle strutture sanitarie al questionario loro inviato può dirsi soddisfacente dal momento che hanno risposto 195 ASL,

con l'unica eccezione di quella di Catanzaro. Tale livello di risposta insieme alla completezza delle informazioni fornite ha consentito di tracciare un quadro rappresentativo della situazione dei dipartimenti di prevenzione che può essere giudicato attendibile.

Il senatore Zilio procede all'analisi dei dati emergenti dalle risposte fornite, tra i quali assai chiaro in termini positivi è quello concernente l'istituzione dei dipartimenti di prevenzione che risulta avvenuta nel 92,8 per cento delle ASL. In proposito è da osservare peraltro che nelle 4 ASL della provincia di Bolzano è stato istituito un unico dipartimento interaziendale, mentre nella regione Sicilia delle 9 ASL presenti solo una ha provveduto all'istituzione del dipartimento.

Alcuni indicatori segnalano tuttavia la distanza ancora esistente tra il livello raggiunto dal processo formale di istituzione e quello della effettiva attivazione degli strumenti operativi e gestionali dei dipartimenti: in particolare è da sottolineare che la quota di finanziamento prevista per legge, pari al 5 per cento delle risorse disponibili per la ASL, è stata assegnata integralmente soltanto al 26,2 per cento dei dipartimenti di prevenzione istituiti. Allo stesso modo deve essere interpretato il dato concernente l'assegnazione di specifico *budget*, che ha avuto luogo solo nel 50,7 per cento dei casi. Inoltre ancora largamente incompleta è risultata l'implementazione del sistema informativo dipartimentale (previsto nel 50,3 per cento dei casi) nonché dell'attività di formazione destinata al dipartimento di prevenzione (prevista nel 64,1 per cento dei casi).

I processi di integrazione funzionale, tipici del modello organizzativo dipartimentale, sono sicuramente in atto solo in circa il 38 per cento dei dipartimenti, permanendo ancora modelli organizzativi che tendono a mantenere i livelli autonomi di competenza.

Quanto all'istituzione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, esso è stato istituito in una percentuale intorno all'80 per cento nelle strutture del Nord e del Centro del Paese; tale dato scende invece al 68 per cento nel Sud e nelle Isole.

Emerge inoltre una preoccupante assenza di iniziative dirette a migliorare il rapporto con i cittadini attraverso la semplificazione delle procedure e l'indicazione di percorsi facilitati: solo il 79 per cento dei dipartimenti di prevenzione hanno infatti provveduto all'istituzione dello sportello unico dipartimentale.

Per quanto riguarda infine l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essa risulta non istituita per il 12,9 per cento delle ASL, istituita per il 28,2, ed istituita con funzioni operative per il 58,9 per cento. Questo dato riveste una certa singolarità poiché scaturisce dall'informazione fornita dalle ASL sull'istituzione di un organismo esterno e di rilevanza regionale. Tuttavia se i dati pervenuti si analizzano per aggregazione regionale, emerge in alcuni casi una differenza tra i contenuti dell'informazione fornita dalle singole ASL in merito alla stessa ARPA. In particolare l'informazione è sostanzialmente univoca – segnalando l'istituzione dell'ARPA con funzioni realmente operative – nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,

Abruzzo, Basilicata e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano; l'informazione è poi altrettanto univoca nelle regioni Sicilia e Sardegna, segnalando la mancata istituzione dell'ARPA. È invece contraddittoria nelle altre Regioni, dove ASL della stessa Regione hanno fornito risposte differenti, sia in relazione all'effettiva operatività che alla formale istituzione dell'ARPA: in Lombardia, ad esempio, secondo 8 ASL l'ARPA svolge funzioni operative, mentre così non è secondo le restanti 6 ASL della Regione.

Il presidente PIANETTA ringrazia il relatore Zilio per la precisione e la chiarezza del quadro fornito e dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel complimentarsi con il relatore per la ricchezza e la puntualità dei dati informativi contenuti nel documento in esame, rileva come tali dati siano per molti versi sovrapponibili ed integrabili con quelli che stanno emergendo nell'indagine, di cui ella è relatrice, concernente il processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il quadro che emerge con nettezza vede da un lato la quasi completa istituzione dei dipartimenti, ma dall'altro è caratterizzato da indici piuttosto bassi per quanto riguarda l'attivazione sia degli strumenti volti a migliorare il rapporto con i cittadini sia di quelli connessi alla effettiva attivazione dei processi di integrazione funzionale tipici del modello organizzativo dipartimentale. Decisamente negativo è poi il dato concernente l'effettiva assegnazione della quota del 5 per cento delle risorse aziendali per le attività di prevenzione.

Occorre peraltro rilevare che la situazione è in via di miglioramento, così come opportunamente sottolineato dallo schema di relazione in esame con riferimento ai dati che emergevano dall'indagine effettuata nel 1998 dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Si è con tutta evidenza nel corso di un processo di trasformazione, inevitabilmente graduale poiché comporta un profondo mutamento culturale, rispetto al quale, a giudizio della senatrice Castellani, la Commissione di inchiesta può svolgere un ruolo di monitoraggio e di stimolo certamente prezioso.

Il senatore MONTELEONE, concordando con le valutazioni testé espresse dalla senatrice Carla Castellani, sottolinea l'utilità dell'analisi contenuta nella bozza di relazione illustrata dal senatore Zilio ai fini di una puntuale conoscenza di un settore di primaria importanza quale quello della prevenzione sanitaria. Il quadro che emerge presenta aspetti positivi ed altri invece decisamente problematici; peraltro occorre ribadire che compito della Commissione di inchiesta non è quello di esprimere giudizi di condanna, ma piuttosto di fornire un concreto contributo, proprio sulla base degli elementi di fatto accertati, a migliorare la situazione. In tale prospettiva il senatore Monteleone ritiene sicuramente auspicabile una iniziativa volta ad assicurare la massima diffusione alla relazione in esame così come agli altri documenti prodotti dalla Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO giudica la relazione approfondita ed esauriente, ritenendo peraltro che alcuni dei dati che emergono non possano non destare preoccupazione ed allarme. Se è indubbiamente grave che la ASL di Catanzaro non sia stata nemmeno in grado di rispondere al questionario inviatole, dalle informazioni complessivamente raccolte si deve trarre la conclusione che i dipartimenti di prevenzione sono carenti sotto il profilo dell'autonomia organizzativa e gestionale e – elemento ancor più significativo in senso negativo – soffrono di una cronica insufficienza di risorse, visto che solo nel 26,2 per cento dei casi è stata loro assegnata la quota di finanziamento del 5 per cento prevista dalla legge: questo in momento in cui l'attività di prevenzione è divenuta assai più complessa rispetto al passato in considerazione dell'enorme diffusione degli agenti patogeni nell'ambiente e richiederebbe pertanto un adeguato impegno finanziario, rispetto al quale la quota del 5 per cento appare appena sufficiente.

La conclusione circa l'inadeguatezza del sistema di prevenzione sul territorio è del resto purtroppo corroborata dal dato relativo all'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente la quale risulta non operativa in una percentuale superiore al 40 per cento dei casi.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla relazione, il senatore Bortolotto evidenzia con forza la necessità di sollecitare un intervento del Ministero, delle Regioni e delle ASL volto a porre tempestivamente riparo alle allarmanti carenze riscontrate.

Associandosi ai complimenti al relatore Zilio per la precisa e interessante relazione, il senatore Baldassare LAURIA sottolinea l'utilità del ruolo di vigilanza e di stimolo che la Commissione di inchiesta può svolgere per accelerare i tempi di una riforma nella sanità italiana che peraltro non può compiersi che gradualmente.

Il presidente PIANETTA, riprendendo gli spunti da più parte avanzati nel corso del dibattito, concorda sulla necessità di una attiva presenza della Commissione nei processi di riforma in atto che, nel caso dei dipartimenti di prevenzione, se da un lato segnalano l'avvenuta istituzione di tale strumento operativo, dall'altro evidenziano anche una sua ancora insufficiente funzionalità. Nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo da parte dell'organo parlamentare, certamente utile appare provvedere alla più ampia diffusione dello schema di relazione in esame, così come svolgere un'opera di stimolo e sollecitazione sulle competenti autorità.

Intervenendo in sede di replica, il senatore ZILIO rappresenta l'opportunità di integrare la relazione in esame con un'analisi suddivisa per Regione dei dati già disponibili sui dipartimenti di prevenzione; ritiene altresì preferibile procedere alla presentazione alla stampa dei risultati complessivi delle inchieste condotte dalla Commissione sui dipartimenti di prevenzione, sull'attuazione della Carta dei servizi e sullo stato di azien-

dalizzazione, dal momento che tali indagini concernono aspetti tra loro organicamente integrabili. Contemporaneamente le relazioni dovrebbero essere trasmesse al Ministro della sanità e alle Regioni.

La Commissione, all'unanimità, concorda sulle proposte da ultimo formulate dal senatore Zilio e approva lo schema di relazione in titolo, allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 9,30.

BOZZA NON CORRETTA**Relazione sullo stato di attuazione dei Dipartimenti di prevenzione****Premessa**

Scopo dell'inchiesta condotta dalla Commissione è stato quello di approfondire gli elementi di conoscenza sul processo di istituzione e di organizzazione presso ciascuna Asl del Dipartimento di Prevenzione (in seguito indicato con la sigla D.P), previsto dall'art.7 del D. Lgs. 502/92 (così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 517/93) ed ulteriormente precisato dal D.Lgs. 229/99, che lo definisce "*struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita*"; lo stesso decreto 229 ridefinisce funzioni, organizzazione (con autonomia organizzativa e contabile) e momenti di coordinamento interno (con gli altri servizi e dipartimenti aziendali) ed esterno (con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, gli Istituti zooprofilattici ecc.).

I dati raccolti sono stati acquisiti con i questionari richiesti alle 196 Aziende USL, che hanno risposto in misura pari al 99,48%, corrispondente a 195; nel settembre 1998 ad un'analogo indagine condotta dall'Agenzia per i Servizi sanitari Regionali avevano risposto 163 Aziende, pari all'82,7%.

L'indagine, effettuata con un questionario "a risposta chiusa" o con limitati elementi di specificazione, è stata incentrata intorno all'acquisizione di informazioni sui seguenti punti:

1. dati relativi all'eventuale attivazione del D.P.
2. area sanitaria di appartenenza del Direttore del D.P.
3. disponibilità di budget assegnato al D.P. e suo ammontare
4. assegnazione al D.P. dell'intera percentuale della quota capitolina destinata alla prevenzione
5. istituzione del SIAN (Servizio per l'igiene degli alimenti e della nutrizione)
6. istituzione dello Sportello Unico Dipartimentale
7. organizzazione dipartimentale, per funzioni o competenze
8. sistema informativo aziendale e necessità informative del D.P.
9. piano formativo aziendale e previsione di specifica attività di formazione per il D.P.
10. istituzione dell'ARPA, con effettivo svolgimento di funzioni di prevenzione ambientale

La Commissione ha inoltre svolto una serie di audizioni, aventi ad oggetto le problematiche connesse al funzionamento dei Dipartimenti di prevenzione, di alcuni dirigenti sanitari universitari, ministeriali, regionali ed aziendali. Sono in particolare stati ascoltati: il professor Gaetano Fara, direttore dell'Istituto di igiene "G. Sanarelli" dell'Università La Sapienza di Roma (seduta del 7 ottobre 1999); il professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del Dipartimento di prevenzione del Ministero della sanità (seduta del 20 gennaio 2000); il professor Vittorio Carreri, responsabile del Servizio di prevenzione sanitaria della regione Lombardia (seduta del 20 gennaio 2000); il dottor Bruno Cravedi, responsabile del Servizio di prevenzione della regione Toscana (seduta del 17 febbraio 2000); il dottor Giovanni Bollecchino, direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL RM/C della regione Lazio (seduta del 29 marzo 2000); il dottor Michele Conversano,

responsabile del Dipartimento di prevenzione della ASL Taranto/1 della regione Puglia (seduta del 12 luglio 2000).

I dati raccolti per mezzo del questionario sono quindi stati confrontati ed analizzati, ove possibile, con alcuni elementi emersi nel corso delle citate audizioni, riguardanti specificamente:

- ✓ l'incompleta attivazione del D.P. a livello nazionale;
- ✓ i rapporti problematici con l'ARPA, soprattutto per mancanza di coordinamento e integrazione con il D.P.;
- ✓ l'incompleta attivazione dell'autonomia gestionale, soprattutto perché non sempre viene destinato al D.P. il 5% del finanziamento previsto dalla quota del fondo sanitario;
- ✓ la mancata attivazione di semplificazione delle procedure amministrative;
- ✓ l'esigenza di aumentare la qualificazione degli operatori, con specifiche previsioni nei piani formativi aziendali;
- ✓ l'esigenza di implementazione del sistema informativo aziendale in relazione alle esigenze del settore della prevenzione;
- ✓ la mancata integrazione tra i dirigenti sanitari del D.P. (in particolare tra medici igienisti e veterinari).


Livello di risposta delle strutture sanitarie

Alla data del 31.7.00 hanno risposto 195 Aziende USL, pari al 99,48%, così suddivise:

ASL	ASL NORD	ASL CENTRO	ASL SUD e ISOLE
195	87	51	57
99,48%	100%	100%	98,3%

Il dato positivo relativo al numero di risposte pervenute riceve una conferma dalla lettura dei dati riferiti alle ASL che hanno istituito il Dipartimento di Prevenzione:

Istituzione del Dipartimento di Prevenzione




Il dato, suddiviso per aree geografiche, si articola nel seguente modo:

	ASL RIEPILOGO	ASL NORD	ASL CENTRO	ASL SUD e ISOLE
Istituito	92,82%	95,4%	100%	82,45%
Non istituito	7,17%	4,6%	0%	17,55%


Questo dato – considerata anche l'alta percentuale di risposte pervenute – appare sicuramente positivo e costituisce un segnale incoraggiante rispetto alla precedente indagine effettuata nel 1998 dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali: in quell'occasione infatti il numero di Aziende che aveva istituito il D.P. era di 129 su 161 che avevano risposto (pari all'80,1%). Anche il dato suddiviso per area geografica segnala la positività del processo di istituzione del D.P. ; inoltre i dati percentuali del nord e del sud-isole devono essere letti con due precisazioni: al nord il dato è distorto dalle 4 ASL della provincia di Bolzano in cui è stato istituito un unico Dipartimento interaziendale; al sud-isole il dato risente dalla situazione delle ASL della Regione Sicilia in cui 8 Aziende su 9 non hanno istituito il Dipartimento.

Criterio di organizzazione



I dati relativi ai criteri di organizzazione segnalano le differenze ancora esistenti nel processo di istituzione e di messa a regime del Dipartimento, dove le attività - in misura sostanzialmente simile - sono organizzate sia per competenze (31,3%) che per funzioni (37,94%), la qual cosa potrebbe significare che i processi di integrazioni funzionali, tipiche del modello dipartimentale, sono oramai consistenti, ma permangono ancora modelli organizzativi che tendono a mantenere i livelli autonomi di competenza.


Istituzione del SIAN



La percentuale delle ASL in cui è stato istituito il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), si differenzia per area geografica: al nord e al centro il dato si attesta tra l'80% e l'82%, mentre al sud-isole scende al 68%; anche se la percentuale


nazionale relativa all'istituzione del SIAN non raggiunge quella relativa al Dipartimento di Prevenzione (la cui istituzione ha origini normative precedenti), emerge però il dato positivo che negli ultimi anni i processi di attivazione del D.P. e del SIAN sono avanzati in maniera omogenea.

Disciplina di appartenenza del Direttore del Dipartimento




Questo dato consente di affermare che i Responsabili del D.P. appartengono a tutte le discipline mediche, con l'82,58% complessivo relativo a quelle di medico igienista (43,1%), veterinario (23,58%) e medico del lavoro (15,9%). Sono altresì presenti per il 10,2% altre figure professionali o la non indicazione della disciplina perché la funzione di direzione è dichiaratamente espletata a rotazione.

In assenza di più specifiche valutazioni sull'organizzazione dipartimentale e sui livelli di coordinamento con altri servizi e Dipartimenti aziendali, non sono possibili altre letture con le quali valutare i processi di sinergia esistenti tra competenze professionali diverse e quelli di integrazione della pluralità di funzioni assegnate al Dipartimento. Peraltro il modello dipartimentale ha come elemento caratterizzante l'intercambiabilità della funzione di coordinamento tra le varie professioni afferenti e, come organo di direzione collegiale, il supporto di un comitato direttivo composto dai responsabili delle Unità Funzionali o dei Servizi.


Istituzione dello Sportello Unico

Il dato relativo all'istituzione dello "sportello unico" (21,1%) non è oggettivamente positivo; peraltro, a fronte di questo 21,1%, esiste solamente un 1,6% di D.P. che hanno istituito lo sportello unico a seguito di intese o convenzioni con le altre Amministrazioni di riferimento.

Questo elemento evidenzia sicuramente quanto sia ancora molto scarsa sia l'attenzione al cittadino - a cui potrebbero essere offerti, con questo strumento organizzativo, percorsi facilitati con interpretazioni, valutazioni e risposte univoche - sia un modello operativo integrato, attuato nella concretezza del servizio, al fine della semplificazione delle procedure, come previsto dal D.Lgs. 112/98.

Assegnazione della quota di finanziamento (5%) destinata alla prevenzione


Assegnazione del budget




I dati relativi alle due voci – quota di finanziamento per la prevenzione ed assegnazione del budget – tendono a ridimensionare la portata del processo istitutivo dei D.P. : infatti se il Dipartimento è stato istituito in oltre il 92,82% delle ASL, l'autonomia organizzativa e gestionale dipartimentale, rafforzata con il D.Lgs. 229/99, è stata raggiunta in un numero molto meno consistente di ASL, dove nel 43,1% di esse i D.P. non hanno avuto l'assegnazione di specifico budget, mentre i fondi previsti per le attività di prevenzione collettiva non sono stati assegnati integralmente al dipartimento. Occorre precisare che talvolta le ASL trattengono da tali assegnazioni una quota relativa a spese gestionali generali e quindi in parte riconducibili al Dipartimento.

Questo dato appare in linea con i tempi e le modalità in cui si dà attuazione agli strumenti necessari all'aziendalizzazione (budget, centri di responsabilità, centri di costo, etc).

Implementazione del sistema informativo dipartimentale




Piano formativo aziendale e dipartimentale



Anche questi dati, riferiti a due attività diverse ma entrambe non sempre considerate strategiche, confermano -come i precedenti relativi all'autonomia gestionale- la distanza che esiste tra il processo formale di istituzione e l'effettiva attivazione degli strumenti necessari al pieno e corretto funzionamento dei Dipartimenti.

Esiste infatti un 45,7% delle ASL in cui il Sistema Informativo aziendale non ha contribuito a garantire la necessaria implementazione delle esigenze informative del Dipartimento; anche il dato relativo alla formazione del personale segnala che nel 35,9% delle ASL non è previsto alcun livello di formazione ovvero senza formazione specifica per gli operatori della prevenzione collettiva.

La lettura integrata dei due dati può spiegare situazioni di isolamento, subito o anche solamente percepito, dei D.P. all'interno del contesto aziendale, dove la funzione complessiva di prevenzione spesso appare subordinata ai compiti di cura previsti e gestiti come prioritari dall'organizzazione. Questo meccanismo può determinare nel D.P. un'accettazione, più o meno consapevole, di quell'isolamento, che di fatto recide i possibili livelli di integrazione aziendali.

Istituzione dell'ARPA e funzioni

□ istituita, con funzioni operative 58,9% ■ istituita 28,2% ▨ non istituita 12,9%

Questo dato è singolare poiché scaturisce dall'informazione fornita dalle ASL sull'istituzione di un organismo esterno e di rilevanza regionale: per 25 ASL (12,9%) l'ARPA non è stata istituita, per 55 ASL (28,2%) è stata istituita senza funzioni realmente operative e per 115 ASL (58,9%) è stata istituita anche con funzioni operative.

Ma se questi dati si analizzano per aggregazione regionale, emerge talvolta la differenza dei contenuti dell'informazione fornita dalle singole ASL in merito alla stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale:

- ✓ l'informazione è sostanzialmente univoca – segnalando l'istituzione dell'ARPA con funzioni operative - nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ è altrettanto univoca nelle Regioni Sicilia e Sardegna, che segnalano la mancata istituzione dell'ARPA;
- ✓ è invece contraddittoria nelle altre Regioni, dove ASL della stessa Regione forniscono informazioni differenti, sia in relazione all'operatività che alla formale istituzione dell'ARPA.

Valutazioni finali

Una valutazione complessiva dei dati raccolti porta alle seguenti considerazioni sintetiche:

1. l'istituzione dei D.P. ha raggiunto livelli sicuramente positivi (92,82%);
2. alcuni indicatori segnalano però la distanza ancora esistente tra il livello raggiunto dal processo formale di istituzione e quello dell'effettiva attivazione degli strumenti operativi e gestionali:
 - a) assegnazione della quota di finanziamento destinato alla prevenzione, previsto nel 26,2% delle ASL;
 - b) assegnazione di budget, previsto nel 50,7% delle ASL;
 - c) implementazione del sistema informativo dipartimentale, previsto nel 54,3% delle ASL;
 - d) attività di formazione destinata al D.P., prevista nel 64,1% delle ASL;
3. i processi di integrazioni funzionali, tipici del modello organizzativo dipartimentale, sono sicuramente in atto in circa il 37,94% dei Dipartimenti;
4. emerge – in una percentuale del 78,9% dei D.P. – una preoccupante assenza di iniziative dirette a migliorare il rapporto con i cittadini, con la semplificazione delle procedure e l'indicazione di percorsi facilitati, da promuovere con l'istituzione dello Sportello Unico dipartimentale;
5. emergono con chiarezza le difficoltà esistenti nei rapporti tra i D.P. e l'ARPA: sarebbe forse opportuno uno specifico approfondimento dei reali livelli di operatività dell'ARPA e della loro capacità di funzionare come agenzie di raccordo tra prevenzione sanitaria ed ambientale, anche in relazione alle risorse professionali e di dotazioni strutturali trasferite alle stesse agenzie; anche nelle audizioni della Commissione di inchiesta è emerso il rischio di una "significativa perdita di capacità per le indagini di laboratorio in ambito sanitario, capacità che sono invece base essenziale per ogni seria attività di prevenzione".

ZILIO, relatore

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Guido DONDEYANZ avverte che i competenti commissari del Governo hanno fatto pervenire alla Commissione le relazioni sull'attività regionale per il primo semestre dell'anno in corso, relativamente alle regioni Sardegna e Calabria, che sono a disposizione (unitamente a quelle precedentemente pervenute) presso gli uffici di segreteria della Commissione.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4783) Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera
(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il disegno di legge S. 4783 adempie a quanto previsto dalla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola) in tema di procedure di esecuzione di obblighi comunitari, cosiddetta fase discendente del processo normativo comunitario, che la legge La Pergola a grandi linee disciplina secondo il seguente schema. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Governo presenta il disegno di legge comunitario con l'elenco delle direttive da recepire. L'adeguamento alle direttive può avvenire con atti normativi o amministrativi: in particolare, se la materia è coperta da riserva costituzionale di legge, il recepimento avviene con una fonte primaria (decreto legislativo); se viceversa la materia è già disciplinata con legge ma non è coperta da riserva, l'adeguamento avviene con regolamento delegificante; infine, nei

casi restanti si procede con atto amministrativo. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 nelle materie di competenza legislativa (primaria o concorrente) delle regioni, a queste è consentito dare immediata attuazione alle direttive; in mancanza trovano applicazione le leggi e i regolamenti statali, considerato che l'adempimento degli obblighi comunitari è un compito che chiama in causa la responsabilità dello Stato.

La legge comunitaria 2000 rispecchia il modello descritto, componendosi di ventuno articoli e tre allegati. Nel capo I (articoli da 1 a 6) sono contenute le disposizioni generali sui procedimenti di adeguamento. L'articolo 1 delega il Governo ad emanare decreti con valore e forza di legge per le direttive di cui agli allegati A e B. Detti allegati si differenziano tra loro perché nel caso delle sedici direttive contenute nell'elenco B la procedura di adozione del decreto legislativo prevede il parere delle Commissioni permanenti di Camera e Senato; viceversa, per le otto direttive di cui all'elenco A non vi è alcun passaggio parlamentare. Il termine per l'esercizio della delega è di un anno, cui si aggiunge un ulteriore anno per eventuali interventi correttivi o integrativi. Estremamente importante, rispetto al testo iniziale presentato dal Governo alla Camera, è la modifica che prevede anche il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali per i decreti riguardanti le materie di competenza regionale. L'articolo 2 contiene i criteri generali della delega legislativa, fra cui spicca la lettera g), che riguarda le materie di competenza delle regioni. La disposizione riafferma la vigenza dei criteri stabiliti per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni per l'attuazione delle direttive dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ispirato al principio di sussidiarietà, nonché, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che alle tre direttive contenute nell'allegato C si possa dare attuazione con regolamento statale.

L'articolo 4 contiene un'ulteriore delega al Governo, di durata biennale, per munire di sanzioni penali e amministrative le norme recepite nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 5 delega il Governo a adottare, entro diciotto mesi, testi unici delle normative recepite con la legge comunitaria 2000.

L'articolo 6 contiene due novelle alla legge La Pergola prevedendo la trasmissione obbligatoria al Parlamento e alle regioni di tutti i progetti di atti comunitari, per la formulazione di indirizzi e osservazioni.

Il relatore illustra quindi sinteticamente il contenuto del capo II (articoli da 7 a 21), che contiene disposizioni varie di adempimento e criteri specifici di delega riguardanti materie eterogenee, in numero assai accresciuto rispetto al testo inizialmente presentato alla Camera.

Richiama quindi il parere espresso dalla Commissione nella seduta dell'8 marzo scorso, destinato alla Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera. In esso, la Commissione formulò due condizioni al proprio parere favorevole: la prima, recepita, tesa a prevedere il

parere della Commissione stessa sugli schemi di decreti legislativi in materia regionale; la seconda, non recepita, tesa a chiarire una questione ordinamentale assai delicata. Come in precedenza ricordato, le regioni possono attuare immediatamente le direttive comunitarie nelle materie di loro competenza primaria o concorrente. Orbene, le direttive comunitarie nell'imporre obblighi e limiti agli Stati membri, prevedono talvolta la possibilità di introdurre un regime derogatorio in presenza di determinati presupposti (cosiddette direttive facoltizzanti). Al riguardo non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che le regioni possono dare piena attuazione alle direttive comunitarie, non solo nella parte in cui queste contengono disposizioni obbligatorie, ma anche in quella in cui esse recano disposizioni permissive. Poiché peraltro sussistono vertenze e contenzioso anche dinanzi alla Corte costituzionale, la Commissione, nel parere destinato alla Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera, propose di risolvere la questione con una modifica dell'articolo 9 della legge La Pergola, modifica che pertanto potrebbe essere riproposta.

In conclusione il relatore si riserva di formulare una proposta di parere favorevole con una condizione tesa a risolvere il problema delle cosiddette direttive facoltizzanti e con le altre indicazioni che scaturiranno dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera: Cremazione (testo unificato C. 307 e abb.).

Integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione (nuovo testo C. 6622).

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI (AN), *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori della Commissione per la presente settimana è stato convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ricorda altresì che il senatore Monticone gli ha espresso rammarico per l'impossibilità di essere presente nella seduta odierna, cagionata dal differimento della seduta stessa, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

Le comunicazioni da lui rese oggi si riferiscono all'episodio cui ha fatto riferimento il direttore del TG1 nel suo editoriale della scorsa domenica, che lo ha visto, suo malgrado, protagonista. La decisione di parlarne in Commissione è non solo giusta, ma utile: sarebbe stato incomprensibile se una polemica così infuocata, che coinvolge il tema dei rapporti tra la politica e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo, (così inusuale se riferita alla forma ed alle modalità con cui è stata innescata) non avesse trovato in Commissione una sede di riflessione e di approfondimento.

dimento. Sarebbe quindi estremamente riduttivo se ci si limitasse ad incentrare un dibattito sull'episodio specifico, senza estenderne il limite al più profondo ed importante problema del rapporto, appunto, tra politica e Rai.

Rispetto all'episodio in sè, ha poco da aggiungere a quanto detto nelle interviste e nelle dichiarazioni rilasciate in questi giorni. Se avesse in qualche modo «peccato» avrebbe evangelicamente sfidato i colleghi a scagliare la prima pietra, o si sarebbe cullato sull'antico adagio del «così fan tutti». Ritiene, invece, che chiedere chiarimenti in merito ad un caso specifico non possa rappresentare un reato, nè possa essere considerato moralmente ed eticamente sconveniente, o un atto comunque tale da pregiudicare il prestigio dell'istituzione parlamentare. Quel che egli ha fatto non era finalizzato a creare un privilegio o a ledere un diritto altrui, ma ad evitare che si potesse compiere una discriminazione.

Molti tra i colleghi della maggioranza hanno fatto presente che la sua iniziativa si è tradotta in un atto politicamente inopportuno: il presidente della Commissione non avrebbe dovuto, per giunta nel corso del primo incontro con il direttore del Tg1, mostrare interesse per un caso specifico, ma tutt'al più – gli è stato consigliato – prendere carta e penna e segnalarlo a chi di dovere: l'istituzione ha i suoi riti, le sue liturgie e le sue feconde ipocrisie da rispettare. Quello dell'inopportunità il solo rilievo, che sente di poter accogliere, e non altri: non ci sta a passare per un neofita del bigliettino, per un apprendista stregone della lottizzazione. La sua storia personale e politica poggia su altri valori, ed è di tutt'altro stampo, come sa chi meglio lo conosce. Nel suo editoriale il direttore del Tg1 ha auspicato che mai più la politica «cada in simili mani»: garantisce alla Commissione che le sue mani possono essere strette senza timore di sporcarsi. Se avesse pressato o addirittura concusso il direttore del TG1, si sarebbe senz'altro dimesso.

Ciò premesso, ritiene che da questa vicenda possa trarsi lo spunto per una riflessione più ampia, al di là del singolo episodio, peraltro ormai incanalato verso un inevitabile sbocco giudiziario. C'è una lezione da trarre dalle parole pronunciate da Lerner, quando ha fatto riferimento all'intreccio tra politica e servizio pubblico radiotelevisivo. Nella polemica di queste ore autorevoli giornalisti hanno testimoniato la grande difficoltà di gestire le testate giornalistiche del servizio pubblico in maniera autonoma dalla politica. È un problema serio, rispetto al quale i politici sono inadempienti e colpevoli, e devono riparare. L'occasione che lo stesso Lerner offre deve essere utilizzata per riflettere con serenità e pacatezza sugli ambiti di competenza della politica rispetto al servizio pubblico radiotelevisivo, in una fase di profonda trasformazione non solo della Rai ma dell'intero sistema dei media.

È stato più volte affermato che la Tv pubblica è insieme la storia e lo specchio di un Paese: ne rivela la stratificazione culturale e politica e ne riflette vizi e virtù. In questi giorni i quotidiani hanno fatto a gara nel rievocare episodi di raccomandazioni, di sistemi più o meno efficaci di lottizzazioni, di pianificazioni scientifiche delle redazioni Rai. Ricorda, per

averlo letto in un libro scritto a quattro mani da un attuale consigliere d'amministrazione della Rai e da un ex direttore di rete, che circa vent'anni fa, nel corso di un altro pranzo, fu praticamente offerto un intero canale ad un partito politico. Ancora ieri, autorevoli parlamentari hanno ricordato che un altro libro, rievocava le «avances», su alcune questioni relativa alla Rai, da parte di un dirigente di partito, oggi membro del governo in carica. Ricorda ciò per rappresentare quanto siano sempre stati difficili e tortuosi i rapporti tra la Rai e la politica.

La storia insegna che i sovrani decapitati pagavano più le colpe della loro dinastia che quelle personali: non proporrebbe un paragone così irriverente se non per sottolineare che in questa vicenda egli è stato individuato ed additato come l'ultimo rampollo di una dinastia colpevole, che, espiando la colpa di un atto politicamente inopportuno, si addossa le responsabilità dell'intera classe politica. La politica, è stato intimato qualche giorno fa, dovrebbe fare un passo indietro: questo è giusto, essa non dovrebbe entrare nella gestione di una azienda, ma conserva il dovere di vigilare sul rispetto delle regole, e non può consentire che nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo restino zone di ombra. I cittadini che pagano il canone chiedono trasparenza nella gestione, e qualità del prodotto, e quando rilevano la carenza di uno dei due elementi protestano con la politica prima che con l'azienda. Questo è quel che è accaduto nella vicenda del *videochoc* sulla pedofilia.

Ciò che in questo momento più deve interessare è la credibilità del servizio pubblico, oggi compromessa. La classe politica è pronta a fare un passo indietro, per consentire al servizio pubblico di farne uno in avanti, senza che nel frattempo cambi padrone? Questa esortazione rivolta alla Commissione rivela, più di ogni altra cosa, quanto i destini della politica e del servizio pubblico radiotelevisivo siano intrecciati: la classe politica deve riaffermare in termini di correttezza istituzionale il primato, e non la sopraffazione, della politica. Se vi sarà la disponibilità a inaugurare una nuova era per predicare bene e praticare meglio, e rendere un servizio utile alla politica ed alla pubblica informazione; e se questo nuovo fare avrà bisogno di un simbolo che testimoni il definitivo abbandono di quella vecchia, egli non si tirerà indietro.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS), parlando a titolo personale, apprezza il discorso onesto ora pronunciato dal presidente della Commissione. Il bubbone dei rapporti impropri tra politica ed informazione pubblica risale a tempi antichi, ma oggi andrebbe inciso, anche per le ragioni derivanti dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La televisione ha svolto un grande ruolo, ed il suo rapporto con la politica ha prodotto numerosi guasti, anche se non sono mancati risultati positivi, discendenti anch'essi da tale rapporto. Tra questi, può essere ricordata la possibilità per le opposizioni di avere una loro voce nella programmazione della società concessionaria del servizio pubblico. In seguito, il ruolo dei partiti è risultato delegittimato, e la politica ha preso atto di ciò con prudenza forse eccessiva.

Il presidente della Commissione ha riconosciuto il proprio errore (perchè di errore si è trattato: l'eventuale difesa dei precari Rai doveva passare per una considerazione generale della categoria, e non di un suo singolo esponente), ed ha pronunciato un discorso che rischia di cadere nel vuoto. Come ripristinare la credibilità dei partiti politici, che oggi risulta menomata? Una strada da percorrere potrebbe essere quella insita nell'approvazione della legge di riforma dell'assetto della Rai, da tempo all'esame del Senato, che il Parlamento potrebbe approvare se forti interessi e la volontà specifica delle principali forze di opposizione, non vi ostassero. Vi sono tuttavia, ritiene, ancora margini per dimostrare che il Parlamento non si arrende al modo attuale di concepire l'assetto del sistema radiotelevisivo nel suo complesso. Una sollecita approvazione del disegno di legge - che pure presenta caratteristiche di transitorietà, risalendo il suo impianto ad alcuni anni orsono - potrà conferire valore anche politico alla testimonianza oggi resa dal Presidente della Commissione.

Il deputato Marco RIZZO (Comunista) ritiene giusta la decisione dell'Ufficio di Presidenza di incardinare la discussione oggi in corso di svolgimento. Quanto al fatto addebitato al Presidente della Commissione, non vi è dubbio che si tratti di un episodio di malcostume: alcuni profili della vicenda saranno valutati anche in sede giudiziaria, e la Commissione dovrebbe oggi decidere in quali modi sia possibile ridare dignità e credito alle istituzioni politiche. Sarebbe necessario individuare una forma che consenta, con una certa solennità, di condannare l'influenza della politica e dei poteri forti sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) non è soddisfatto delle precisazioni rese dal Presidente, ed insiste nel richiederne le dimissioni. Il Presidente svolge un ragionamento errato, e tenta di giustificare il proprio comportamento con la fragile argomentazione della volontà di combattere forme di discriminazione all'interno della Rai. In realtà la discriminazione non si combatte con i bigliettini, i quali realizzano piuttosto una interferenza sul funzionamento dell'azienda, da parte di chi ricopre una posizione istituzionale che dovrebbe essere di garanzia. In virtù di questa funzione di garanzia, difatti, la maggioranza aveva consentito che alla Presidenza della Commissione fosse eletto un esponente delle opposizioni.

Nella scorsa settimana la Commissione ha fortemente censurato i direttori dei telegiornali, che ammettevano il loro errore, ed adesso non può consentire che sia rovesciato il significato del gesto del Presidente, dovendo riservare altrettanta inflessibilità ai suoi comportamenti. È stata fatta presente la necessità di allargare la riflessione sottesa al presente dibattito al tema più generale dei rapporti tra informazione e politica, ma non è stato detto come tale necessità possa realizzarsi.

Il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) ritiene che il segno complessivo dell'audizione tenutasi la scorsa settimana nella Commissione debba ricercarsi nel tentativo di assicurare l'autonomia della Rai dalla politica. In

quella sede si è detto che i direttori erano venuti meno ai propri doveri. L'iniziativa intrapresa dal Presidente della Commissione, riferita dal direttore del TG1, sottintendeva la necessità che la Rai ascolti la voce di chi spesso voce non ha: chi ha il potere di decidere non è costretto a passare bigliettini ai direttori di testata. Esprime pertanto affetto e solidarietà politica al Presidente.

Il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) conviene con alcune affermazioni pronunciate nella scorsa seduta, circa il carattere diseducativo di tutta la programmazione televisiva. Ma diseducativo è stato anche il riferimento operato dal direttore, nel momento in cui annunciava ai telespettatori le proprie dimissioni, alla segnalazione effettuata dal Presidente della Commissione. Quale potrebbe essere l'effetto sugli spettatori giovani di una simile denuncia tardiva? È necessaria una grande serietà nel trattare simili argomenti, che sottendono anche il problema di una attenta valutazione delle questioni relative allo status dei precari: quando il precariato diventa abituale, nel sistema vi è senza dubbio qualcosa di malato. Ma tutte queste considerazioni non risolvono il problema rappresentato dal ruolo del Presidente della Commissione, che non dovrebbe intervenire su casi singoli.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ritiene che la Commissione debba prestare attenzione non solo ai commensali del Presidente, o alla sorte del famoso bigliettino da lui passato al direttore del TG1 (si dovrebbe in proposito interpellarlo): andrebbero valutati anche altri elementi di contesto, quali le giustificazioni addotte dal Presidente, e la circostanza che un accoglimento della segnalazione effettuata in favore di una giornalista precaria avrebbe comportato lo scavalco della graduatoria esistente per le assunzioni a tempo indeterminato. Va poi ricordato che all'incontro tra il Presidente della Commissione ed il direttore del Telegiornale aveva preso parte anche un vicedirettore notoriamente vicino al partito di Alleanza Nazionale, che in pratica – ed il direttore Lerner se ne era lamentato con il Presidente della Commissione – svolge funzioni di delegato all'interno della redazione stessa. È una reciproca mancanza di stile.

A tali considerazioni aggiunge quella delle scuse formulate dal Presidente nei confronti del direttore del TG, nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, per alcune espressioni da lui adoperate nel corso dell'audizione della scorsa settimana: oggi, in sede plenaria, e nella condizione della pubblicità dei lavori della Commissione, non ha udito ripetere tali scuse.

Benchè il gruppo cui appartiene il Presidente della Commissione faccia riferimento ad una sua ingenuità da neofita, l'episodio della segnalazione rappresenta un caso di malcostume, aggravato dalla carica istituzionale rivestita dal Presidente della Commissione di vigilanza, che richiede le sue dimissioni. Ritiene infatti che altre segnalazioni siano state effettuate, causando lamentele informali da parte dell'amministrazione. In realtà, la questione delle assunzioni in Rai era stata affrontata dalla Com-

missione anche nell'atto di indirizzo che definisce il pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo: in quella sede, semmai, la Commissione avrebbe dovuto fare riferimento alla necessità di impegnare anche la classe politica, e non solo l'Azienda, al rispetto di principi che escludano la lottizzazione.

Al di là del caso specifico, peraltro, l'approvazione della legge di riforma della Rai sarebbe una adeguata risposta del Parlamento alle questioni oggi emerse.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U), sulla falsariga dell'intervento del senatore Rognoni, preferisce credere nell'onestà e nella lealtà delle parole del Presidente, se esse si tradurranno in comportamenti effettivi.

La questione evidenzia, complessivamente, tre problemi: quello delle interferenze politiche nella gestione della Rai, quello della congruità dell'attività della Commissione di vigilanza, e quello connesso con l'approvazione del progetto di legge che riformerà l'assetto della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Quanto alla prima questione, sarebbe importante pervenire alla redazione di un documento. Sul secondo profilo, si dovrebbe riconoscere che il ricoprire una carica di rilievo istituzionale inevitabilmente limita i diritti che ciascun parlamentare può esercitare in quanto esponente di una parte politica. Ciò deve essere valutato non tanto in riferimento ad un singolo episodio, quanto nell'insieme dei comportamenti della Presidenza: ricorda per esempio il modificarsi dell'attenzione prestata dalla precedente presidenza a certi episodi, dopo che la Rai aveva proceduto a determinate nomine. Quanto all'approvazione del disegno di legge di riforma della Rai, ritiene che i partiti dovrebbero cogliere l'occasione rappresentata dall'episodio odierno.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD) coglie la contraddizione alla quale sono esposti probabilmente tutti i colleghi, nel momento in cui si tenta di tracciare il labile confine che può esistere tra la gestione della Rai e le ragioni della politica. Egli stesso, che in precedenza ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione della Rai, si è trovato ad essere vettore di ragioni politiche, e contemporaneamente custode di interessi aziendali. Se in futuro la Rai potrà beneficiare di nuove regole che ne tutelino l'indipendenza, allora un nodo importante nell'assetto istituzionale del Paese potrà dirsi sciolto.

Il comportamento del Presidente della Commissione è stato limpido ed intellettualmente onesto: come desumerne l'opportunità delle sue dimissioni? Egli ha fornito elementi di verità, ammettendo il proprio errore, che ne rinsaldano il rapporto con il resto della Commissione, la quale semmai, più che del caso presentato come «caso Landolfi», dovrebbe occuparsi di quello rappresentato dal direttore del TG1. Quale seguito ha avuto la segnalazione da lui ricordata, effettuata molto tempo fa? Perché solo ora ne è stata data notizia? Ha rappresentato un caso isolato? Il Presidente ha ritenuto di intraprendere un'azione giudiziaria in rapporto all'e-

episodio, la quale trascinerà la disputa a lungo nel tempo: nell'esprimere al Presidente la sua solidarietà politica e personale, auspica che egli voglia ritirare la querela da lui sporta.

Il deputato Adolfo URSO (AN) ritiene che il Presidente della Commissione abbia oggi difeso, assieme alla sua persona, anche l'azione complessivamente svolta dalla politica, e rileva che le dimissioni ieri a gran voce richieste sono state nuovamente invocate, nella seduta di oggi, solo da una piccola parte della Commissione.

La vicenda non esime dal ricordare che il direttore del telegiornale ha dato a milioni di telespettatori un'immagine negativa non solo del Presidente della Commissione, ma anche della politica nel suo complesso. Lo stesso direttore generale della Rai, che avrebbe tentato invano di intervenire, ha poi fornito una valutazione negativa dell'ultima parte dell'editoriale di Lerner: nessun commento è invece provenuto dal Presidente della Rai. Il Consiglio di amministrazione, a sua volta, nel nominare alla direzione del TG1 il dottor Albino Longhi, ha dato un indubbio segno di discontinuità rispetto alla gestione del precedente direttore.

Quanto alla ripresa dell'esame del disegno di legge relativo all'assetto della Rai, ritiene che la maggioranza non possa addebitarne lo stallo alle opposizioni, nel momento in cui la stessa maggioranza insiste nel proporre temi problematici quali quello della riforma elettorale.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN) ribadisce la propria contrarietà ad ascoltare in questo dibattito, voluto dalla maggioranza, il direttore del telegiornale, che ha già recitato il proprio show. In questa vicenda, la notizia relativa al video trasmesso nel telegiornale è stata soppiantata da quella relativa alla sua provenienza; ha quindi avuto luogo un vero e proprio depistaggio mediatico, per deviare l'attenzione dei telespettatori sui direttori e sul Presidente della Commissione. Sarebbe necessario tornare alla normalità, e semmai esaminare i criteri con cui vengono effettuate le assunzioni in Rai.

Le comunicazioni rese oggi dal Presidente della Commissione denotano coraggio, lo stesso che anche altri politici dovrebbero avere nell'ammettere ciò che potrebbero ammettere. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) può comprendere, ma non condividere, che la politica abbia attivato una polemica basata su una sensibilità a determinati episodi che egli ritiene fuori luogo. Personalmente, si vergognerebbe di sollevare una polemica simile. Nell'audizione della scorsa settimana egli ha sostenuto un duro confronto polemico con il direttore del Tg1, che ha fatto della testata uno strumento di promozione personale, e ne è diventato di fatto la principale notizia. La discussione incardinata oggi, piuttosto che occuparsi dei criteri di assunzione dei precari, devia l'attenzione della Commissione da altri temi, quali gli effettivi criteri di nomina dei direttori e dei vicedirettori: molte volte è avvenuto che queste

nomine abbiano avuto luogo in stretta collaborazione con ambienti governativi, in riferimento a forti sollecitazioni avanzate da esponenti dell'esecutivo. E tale impostazione distrae dai temi più rilevanti non solo l'attenzione della Commissione, ma anche quella dell'opinione pubblica.

Nel dare atto ai colleghi Rognoni e Lombardi di una notevole obiettività di giudizio, ritiene che l'approvazione del disegno di legge relativo all'assetto della Rai non risolverebbe tali problemi, poichè non interviene sul rapporto organico tra organi di governo dell'azienda ed istituzioni politiche, il quale permane immutato.

Il senatore Tancredi CIMMINO (UdeuR) ritiene inopportuno che l'aula della Commissione rischi di trasformarsi oggi nell'aula di un ipotetico tribunale. Egli prova disagio nel discutere del comportamento tenuto da un collega, e se trova comprensibile la richiesta di dimissioni avanzata dai capigruppo della Camera, deve pure rilevare che questa vicenda è stata condotta sino alle estreme conseguenze, con il risultato di distogliere l'attenzione della Commissione e dell'opinione pubblica dal vero problema, rappresentato dalla pedofilia. Nell'auspicare che la Commissione possa esprimersi organicamente su tutti i temi reali che emergono dal dibattito, attende in proposito una indicazione seria ed equilibrata da parte del Presidente.

Il deputato Mario BORGHEZIO (LFNIP) pone l'accento sui criteri generali che presiedono alla scelta dei dirigenti della Rai, i quali realizzano un caso tipico di democrazia mafiosa, dal momento che il loro essere «in quota» a questo o quel partito realizza una alterazione del sistema democratico. È questo il vero problema, non quello rappresentato dal biglietto del Presidente. La Commissione dovrebbe tutelare con incisività ed obiettività gli utenti che pagano il canone, e che constatano come la Rai non adempia ai suoi compiti. La sua forza politica è infatti al minimo storico nelle presenze nella programmazione radiotelevisiva, come risulta dai dati dell'osservatorio di Pavia (anche se, disponendo di strutture alternative di comunicazione, la Lega nord se ne preoccupa solo per ragioni istituzionali). Nell'auspicare lo svolgimento di una seria attività parlamentare di monitoraggio delle trasmissioni, ricorda l'arroganza recentemente dimostrata dal Presidente della Rai, nel rispondere ad una sua richiesta relativa alla televisione federale.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva che il tema della pedofilia è stato subito rimpiazzato nell'attenzione mediatica, da quello relativo ai contenuti dei telegiornali: questo a sua volta è stato soppiantato dall'attenzione per la sorte dei direttori dimissionari, e ad essa si è sovrapposto il presunto «caso Landolfi», in relazione al quale egli si domanda chi possa dire di non aver avuto contatti con la Rai. Sull'episodio, il Presidente della Commissione si è già espresso, qualificando come inopportuno il proprio comportamento.

Il vero problema consiste nella influenza complessiva della politica sulla concessionaria del servizio pubblico. Ogni membro del consiglio di amministrazione fa capo ad una specifica forza politica, ed anche le redazioni dei telegiornali sono politicizzate. Come è possibile effettuare una attività di vigilanza in simili contesti ? La figura di Gad Lerner sembrava potesse imporsi come una figura di garanzia, gli ultimi sviluppi hanno dimostrato che così non era.

Quanto al riferimento alla legge di riforma del servizio radiotelevisivo pubblico, rileva la volontà delle forze politiche di scioglierne i nodi, ma reputa inopportuno il tentativo di ancorare l'esame del progetto di legge alla questione oggi emersa in Commissione circa i comportamenti del suo Presidente, al quale è comunque improprio richiedere di dimettersi.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Mario LANDOLFI (AN), *presidente*, rinvia a domani il seguito della discussione così instauratasi sulle proprie comunicazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede nazionale (rel. Bianchi Clerici).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

115^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza

Il Presidente dichiara aperta la discussione sullo schema di relazione da lui presentato alla Commissione nella seduta del 27 luglio 2000.

Il senatore Agostini, premesso di aver colto nel documento proposto dal Presidente spunti di particolare interesse che riguardano la problematica degli enti previdenziali privatizzati sui quali la Commissione esercita il controllo, in ragione della prestazione di natura pubblica che essi assicurano, esprime apprezzamento per lo schema di relazione che, a conclusione di una lunga e articolata procedura informativa, reca un esauriente approfondimento delle questioni affrontate e interpreta orientamenti e indirizzi sui quali il Partito Popolare concorda.

Il senatore Pastore, ricordato in primo luogo che gli enti di previdenza privati hanno conseguito complessivamente risultati di gestione positivi, talora anche imprevedibili nella misura, considerate le condizioni di partenza, rileva che il tempo trascorso dalla privatizzazione è piuttosto breve, potendo considerarsi il sistema della previdenza privatizzata solo da pochi anni a regime. Ragioni storiche e di principio inducono comunque a ritenere che non è possibile giungere ad una unificazione delle diverse gestioni, ponendo in essere interventi livellatori. L'avvicinamento delle diverse gestioni è processo che può svilupparsi nel tempo, ma che non può essere imposto. La varietà dei sistemi previdenziali è, entro certi

limiti, un fattore positivo che consente di corrispondere, nel migliore dei modi, alle esigenze di categorie professionali così differenziate per storia, tradizioni e ruolo sociale. Si pensi, al riguardo, alla specificità della Cassa dei notai che, in ragione della funzione pubblica svolta dalla categoria, è basata su un criterio di mutualità assoluta. Non va inoltre dimenticato, prosegue il senatore Pastore, che le Casse offrono, oltre alla primaria prestazione previdenziale, anche prestazioni di tipo assistenziale, secondo significativi principi di solidarietà intracategoriale.

Osservato poi come gli aggiustamenti che la proposta di relazione indica con riferimento al sistema previdenziale privato possano, in linea di principio, essere condivisi, esprime tuttavia contrarietà al percorso che dovrebbe condurre al prospettato intervento riformatore. Sono le Casse che, ricorrendo agli strumenti dell'autonomia, dovrebbero recepire le ragionevoli indicazioni formulate dalla Commissione. Deve dunque essere oggetto della valutazione degli iscritti alle diverse gestioni la capacità delle Casse di garantire adeguatamente la prestazione previdenziale. Una legge, pur se formalmente legittima, rischierebbe di ledere il principio connotato al sistema previdenziale privato.

Recenti atti – si pensi all'approvazione delle modifiche statutarie introdotte dalla Cassa forense a potenziamento dell'autonomia – da parte del Ministero vigilante indicano un rafforzamento dell'autonomia delle Casse e pertanto – nota il senatore Pastore – gli indirizzi contenuti nello schema di relazione, sui quali, peraltro, non sussistono motivi di sostanziale obiezione, dovrebbero rappresentare una sollecitazione, rivolta alle gestioni, ad adeguarsi alle indicazioni formulate. Decorso un congruo periodo di tempo e verificata, in ipotesi, l'incapacità delle gestioni a provvedere in autonomia nel senso indicato, si potrebbe pensare ad un intervento del legislatore.

Il presidente De Luca, riferendosi all'intervento del senatore Pastore, precisa che non vi è alcuna intenzione di ridurre le differenziazioni che caratterizzano le singole gestioni né di contenere l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati la cui specificità si conserva negli statuti e nella legislazione storica dalla quale traggono origine. Si tratta solo di immaginare aggiustamenti, peraltro sostanzialmente condivisi, nel merito, anche dal Presidente della Cassa forense nel recente convegno di Cagliari, che riguardano talune norme di legge vigenti e comuni al sistema previdenziale privatizzato.

Dopo brevi interventi del senatore Pastore – che ribadisce la necessità che le singole Casse corrispondano in autonomia alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione – e del senatore Agostini – che, condividendo talune preoccupazioni del senatore Pastore, ritiene indispensabile una armonizzazione tra le funzioni di controllo e di indirizzo della Commissione e il valore dell'autonomia delle Casse – il presidente De Luca esprime l'avviso che nella proposta di relazione potrà essere inserito un riferimento alla opportunità che si ricorra a un eventuale intervento legislativo dopo una verifica, compiuta in un congruo lasso di tempo, delle determinazioni

autonomamente assunte dalle Casse rispetto alle indicazioni della Commissione.

Il Presidente avverte, quindi, che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 ottobre 2000, alle ore 14, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie (relatore: Presidente Massimo Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricordato che nelle sedute del 27 luglio e 21 settembre scorsi sono state illustrate le linee generali della proposta in titolo, invita il Vicepresidente Gerardini a prendere la parola.

Franco GERARDINI (DS-U) afferma innanzitutto che il documento in esame appare estremamente complesso e contenente tutte le notizie ed i dati finora acquisiti in materia dalla Commissione.

Deve purtroppo osservare che negli ultimi anni si è registrata una progressiva *escalation* delle attività connesse al ciclo dei rifiuti cui sono interessate alcune associazioni criminali.

Espresso consenso sull'impianto complessivo del documento, precisa che circa un terzo dei 108 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno in Italia viene smaltito non correttamente o illecitamente; in particolare, le indagini condotte dall'ANPA e dall'Osservatorio nazionale sui ri-

fiuti presso il Ministero dell'ambiente evidenziano una produzione di rifiuti solidi urbani pari a 26 milioni di tonnellate annue e di 60 milioni di tonnellate annue di rifiuti speciali. Osserva, sui dati testè riportati, che l'indagine è basata sulle certificazioni dei soggetti interessati per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, mentre la fornitura dei dati diviene più aleatoria quando si esaminano i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dopo aver citato una serie di dati sul ciclo dei rifiuti speciali secondo l'ultimo rapporto ANPA-Ministero ambiente disponibile, precisa che, tenendo conto del *trend* di crescita nella produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, almeno 35 milioni di tonnellate sfuggono ogni anno al mercato legale, sottraendo ad esso un valore di oltre 15 mila miliardi e causando un danno all'erario di circa 2 mila miliardi.

Nel documento si registra l'estensione del rapporto tra aumento del traffico dei rifiuti ed aumento dell'interesse della criminalità organizzata nel settore, tanto che attualmente rimangono incluse nei traffici illeciti alcune regioni finora non interessate al fenomeno, anche perché la malavita organizzata ha ampliato il raggio della sua attività, rendendola più raffinata ed al passo con i tempi: si deve però affermare che la creazione di un sistema integrato dei rifiuti prevede considerevoli investimenti, che possono provenire soltanto da aziende che agiscono nell'ambito legale.

Il settore del ciclo dei rifiuti presenta ancora notevoli problemi sotto il profilo della trasparenza: si registra la mancanza di controlli insufficienti da parte degli enti locali sull'intero ciclo, nonché controlli non adeguati delle province sulle diverse attività connesse alle procedure semplificate.

Ricordato che il documento in esame si occupa anche di tale problema, ritiene che le procedure semplificate debbano continuare ad esistere, pur sottolineando la necessità di perfezionare il sistema dei controlli, e ciò vale anche riguardo alle procedure connesse agli appalti; in particolare, deve essere sottolineata la necessità di verificare più attentamente la fase delle cosiddette «offerte al ribasso».

Conclude ribadendo l'inadeguatezza del sistema dei controlli e della sanzioni attualmente previste: auspica che di ciò si tenga conto nel seguito dell'esame del provvedimento AC 7280 recante disposizioni in campo ambientale, approvato dal Senato il 26 luglio scorso. Ringrazia tutti i collaboratori della Commissione che hanno contribuito alla predisposizione del documento.

Lucio MARENGO (AN) ritiene che la proposta in titolo affronti compiutamente le complesse problematiche legate all'intero ciclo dei rifiuti.

Intende sottolineare la validità del lavoro finora compiuto dalla Commissione in un settore in cui i dati e le notizie sono difficilmente disponibili: è emersa, in particolare, una frequente attività collusiva di rappresentanti degli enti locali con la malavita organizzata nel conseguimento di profitti legati allo smaltimento di rifiuti.

È necessario incrementare al massimo le azioni della Commissione riguardo alla proposta di soluzioni nel settore, nonché alla denuncia delle

attività illecite ed omissive, anche per stimolare gli organi governativi a programmare al meglio il futuro.

Concludendo segnala la necessità, per il Ministero dell'ambiente, di incrementare il più possibile i monitoraggi aerei sul territorio nazionale: se la Commissione continuerà i lavori anche nella prossima legislatura, i suoi poteri dovranno essere opportunamente ridefiniti per incidere, più di quanto è stato finora possibile, sulla complessa realtà del ciclo dei rifiuti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha espresso più volte nei documenti finora approvati la volontà di contribuire efficacemente alla soluzione delle diverse problematiche legate al ciclo dei rifiuti, in particolare al fine di debellare la piaga delle azioni criminali: cita la risoluzione approvata dalla Camera nel novembre scorso al termine dell'esame della relazione della Commissione sul primo biennio di attività, nonché i fecondi rapporti intrattenuti con gli organi giudiziari, sensibilmente aumentati negli ultimi due anni, per stimolare l'attività di repressione dei comportamenti illeciti.

Precisa che la collaborazione sviluppata con gli organi governativi è stata indirizzata soprattutto ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, con l'obiettivo precipuo di favorire la creazione di un sistema integrato dei rifiuti.

Giuseppe LO CURZIO (CCD) ritiene che la proposta in titolo costituisca un importante contributo alla conoscenza delle problematiche attinenti al ciclo dei rifiuti, che dovrebbe essere diffusa anche presso gli istituti universitari per stimolare la crescita civile delle giovani generazioni.

Osserva che il documento contiene suggerimenti e soluzioni per definire compiutamente la normativa in materia, anche per completare quanto già previsto nel «decreto Ronchi», al fine di contribuire ad elevare il livello di sensibilità ambientale, attualmente assai scarso.

Si dichiara d'accordo con le affermazioni del Vicepresidente Gerardini circa la necessità di responsabilizzare al massimo gli enti locali ed i prefetti per un miglioramento complessivo del sistema dei controlli sul ciclo dei rifiuti, che deve estendersi anche alle procedure assai laboriose delle gare di appalto.

Consente pienamente con quanto finora proposto dalla Commissione in merito all'istituzione del delitto ambientale nel codice penale, anche per debellare le azioni scellerate compiute nell'estate scorsa a danno delle superfici boschive.

Conclude osservando che il documento in esame deve sottolineare che si è di recente registrata l'accentuazione delle azioni criminali nel ciclo dei rifiuti in alcune regioni meridionali, in particolare Campania e Sicilia.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti ed avverte che gli interventi sul complesso del documento potranno proseguire nella

prossima settimana; fa presente che rimane fissato a martedì prossimo, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 5 ottobre 2000, alle ore 13.30, per procedere all'audizione di Antonio Guerriero, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

AVVERTENZA

La seduta convocata per oggi, 4 ottobre 2000, alle ore 20,30, non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

AVVERTENZA

La seduta non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Ministro della giustizia Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

7-00952 Valetto Bitelli. – Pedofilia su internet

7-00974 Burani Procaccini. – Adeguamento della legislazione in materia di pedofilia
(Inizio dell'esame e rinvio).

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia il ministro Fassino per aver assicurato la sua presenza, soprattutto in un momento in cui il dialogo Parlamento-Governo, oltre che il confronto serio e pacato tra tutte le forze politiche è assolutamente necessario e anzi doveroso. Intende, infatti, riaffermare in prima persona il principio della tutela dell'interesse preminente del minore, che deve guidare il lavoro della Commissione e deve servire ad individuare le soluzioni migliori, evitando ogni personalismo.

Ricorda che inizia oggi l'esame congiunto delle due risoluzioni in titolo: tiene sin d'ora a precisare che il dibattito è aperto ad ogni integrazione e modifica che si intenderà apportare con gli eventuali emendamenti che verranno presentati.

Tiene infine a precisare, in relazione alle molte notizie di stampa apparse con riferimento all'audizione della dottoressa Cristina Ascenzi dinanzi all'ufficio di presidenza della Commissione svoltosi ieri, che si è trattato di un'audizione informale volta ad un approfondimento tecnico dei possibili mezzi di contrasto alla pedofilia su *Internet*. Tale audizione non si è conclusa con l'approvazione di alcun documento da parte della Commissione.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U), nell'illustrare i contenuti della risoluzione a prima firma Valetto Bitelli, che oggi non ha potuto

essere presente, rileva che essa è stata presentata poco più di tre mesi fa e tuttavia già si evidenziano alcuni adeguamenti necessari, soprattutto con riferimento alla parte dispositiva della risoluzione che impegna il Governo a presentare, entro il 30 settembre 2000, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni 276/199 CEE e 2000/375 GAI. Nel dichiararsi disponibile a recepire ogni eventuale suggerimento o proposta emendativa, osserva fin d'ora che sarebbe necessario rendere più cogenti gli impegni al Governo, evidenziando in particolare i seguenti punti; far applicare in modo più tempestivo e più esteso la legge. 269 del 98; a sostenere il completamento dell'*iter* della proposta di legge già approvata dal Senato, la quale prevede misure atte a prevenire o a impedire la recidività nel reato da parte dei pedofili; operare con iniziative concrete e mirate per il sostegno alle responsabilità e agli impegni educativi dei genitori, per la formazione degli insegnanti nelle scuole e di operatori adeguati al lavoro richiesto nei servizi territoriali di base; sottoscrivere atti di indirizzo tra i ministeri della sanità e della solidarietà sociale e le Regioni, per la creazione o il potenziamento di una efficace rete di servizi territoriali socio-sanitari, atti a contrastare e a prevenire abusi sui bambini e ad accogliere bambini che li abbiano subiti.

Il ministro della giustizia Piero FASSINO condivide nel merito il testo delle risoluzioni in titolo, che tuttavia devono essere approfondite per valutare quale sia l'insieme degli strumenti che la legislazione attualmente offre contro la pedofilia, quale sia il loro stato di attuazione e quali siano i nuovi strumenti possibili. Non condivide infatti le valutazioni di chi sostiene che l'Italia è «all'anno zero» nel contrasto alla pedofilia: ritiene infatti che la legge n. 269 del 1998 sia una buona legge, all'avanguardia rispetto alle legislazioni esistenti in altri Stati; inoltre ha partecipato lui stesso al Consiglio GAI del maggio 2000, nell'ambito del quale è stata adottata la decisione citata nella parte dispositiva della risoluzione Valetto Bitelli, concernente la lotta contro la pedofilia infantile su internet. Si dichiara quindi pienamente disponibile ad approfondire il dibattito.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) sostiene l'importanza di evitare che l'emotività e la fretta prendano il sopravvento in momenti in cui è necessario ragionare con ordine e pacatezza. Ringrazia quindi il ministro per la disponibilità offerta di approfondire gli strumenti che la legislazione attualmente offre per la lotta alla pedofilia su internet, valutando bene se sia opportuno assumere altre iniziative o se queste andrebbero impropriamente a sovrapporsi a quanto già esiste.

Ritiene inoltre che in una materia così tecnica come internet si dovrebbe bandire ogni presunzione da parte di chi non ha le competenze per valutare la reale efficacia delle misure possibili. A questo riguardo apprezza anche la disponibilità offerta dall'onorevole Scantamburlo nel dichiarare il testo della risoluzione n. 7-00952 aperto a recepire ogni eventuale emendamento: condivide in particolare la proposta di sostenere il completamento del provvedimento già approvato al Senato che prevede

misure volte ad impedire la recidività nel reato da parte dei pedofili. Ritiene inoltre che sia necessario conoscere bene anche da un punto di vista medico-sanitario la figura del pedofilo, al fine di valutare con consapevolezza le misure necessarie da assumere.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) condivide pienamente le osservazioni svolte dall'onorevole Capitelli in merito alla necessità di procedere con calma e cautela su un tema così delicato. Non nasconde di essersi sentita molto sorpresa questa mattina nel leggere i quotidiani, che riportavano, come decisione assunta dalla Commissione, quella di bombardare i siti pedofili con i virus. Ha infatti quasi sempre partecipato ai lavori della Commissione ed è quindi consapevole del metodo partecipativo che ne ha sempre caratterizzato i lavori, evitando ogni personalismo: ha quindi appreso favorevolmente che in realtà la Commissione non ha approvato alcun documento nella seduta di ieri, come invece poteva apparire dalle notizie di stampa. Esprime anch'ella apprezzamento per la disponibilità mostrata dal collega Scantamburlo nel presentare il testo della risoluzione n. 7-00952 aperto ad ogni possibile modifica.

Nel merito, ritiene che da un lato debba essere considerata la situazione del pedofilo, come persona che probabilmente necessita di cure, dall'altro si devono valutare i provvedimenti da assumere nei confronti delle società che commercializzano materiali e prodotti pedopornografici, compiendo ogni tipo di violenza ed anche assassinii. Ritiene inoltre che il problema della pedopornografia debba essere considerato strettamente connesso a quello dei bambini scomparsi, che con ogni probabilità sono coinvolti nel giro dei pedofili. A questo riguardo, nonostante la sessione di bilancio, sarebbe urgente calendarizzare al più presto in Aula il provvedimento concernente la tratta delle persone, il cui esame è stato quasi concluso dalla Commissione giustizia. Sarebbe altresì necessario concludere l'*iter* del provvedimento concernente l'allontanamento di chi è stato dichiarato colpevole di violenze a danno di minori dal domicilio in cui si trova il minore stesso.

Quanto alla trasmissione da parte di alcune reti televisive di immagini concernenti video pornografici, ricorda di aver proposto, nel corso dell'esame della risoluzione De Luca in materia di TV e minori, la possibilità di trasmettere alcuni filmati solo via audio: per rendere un'informazione compiuta non è infatti sempre indispensabile far vedere le immagini.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) nel ritenere ampio ed interessante il dibattito svoltosi ieri nell'Aula del Senato in materia di pedofilia, ribadisce la necessità di abbassare i toni e di procedere con metodo sereno e pacato. Quello della pedopornografia del resto è un tema grave e di difficile soluzione, rispetto al quale sarebbe necessario evitare dichiarazioni ad effetto ed esasperare i toni. A questo riguardo, non condivide il messaggio di rispondere alla violenza con la violenza, quasi si voglia inneggiare ad una sorta di vendetta personale nei confronti dei pedofili. Ritiene peraltro opportuno approfondire anche da un punto di vista medico

le possibili cure di ordine psicologico e ormonale nei confronti dei pedofili. La risoluzione n. 7-00952 riabbraccia peraltro tutte le tematiche affrontate nel dibattito di ieri al Senato ed è stata presentata con ben maggiore anticipo rispetto alle iniziative emergenziali che oggi si propongono. Ringrazia quindi il collega Scantamburlo per la sua disponibilità a raccogliere eventuali emendamenti, nella prospettiva di assicurare la massima sintonia di intenti in una materia che non si presta a personalismi. Ritene importante approfondire con cura l'argomento, svolgendo un'audizione del ministro della giustizia Fassino per quanto concerne l'adeguamento della legislazione in materia di pedofilia, del ministro della sanità Veronesi per quanto concerne le possibili misure da assumere per curare i pedofili e un'audizione del ministro della solidarietà sociale Turco, peraltro già in calendario, per valutare gli aspetti sociali del problema. Ritene che solo dopo questi passaggi sia opportuno procedere all'approvazione di un testo definitivo di indirizzo al Governo.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) osserva che l'audizione svolta ieri dalla Commissione è stata interlocutoria e volta ad approfondire alcuni aspetti tecnici per il contrasto alla pedofilia su Internet: ritiene quindi che l'intenzione di chi ha avanzato alcune proposte anche forti a seguito di tale audizione era senz'altro di contribuire positivamente alla soluzione di un problema che tocca la sensibilità di tutti.

Osserva peraltro che la questione debba essere approfondita anche da un punto di vista medico-scientifico, per valutare quali siano le misure più opportune da assumere nei confronti dei pedofili. Ritene tuttavia che il tema centrale da approfondire sia quello della diffusione tramite *internet* di immagini pedopornografiche: su questo il paese si aspetta dal Parlamento una risposta in tempi ristretti.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) ritiene che la Commissione debba pervenire ad un testo elaborato ed approfondito, svolgendo un lavoro specifico sul tema della pedofilia, che dovrebbe in particolare approfondire dal punto di vista tecnico la reale possibilità di creare filtri in grado di contrastare i siti pedopornografici.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI), nel ricordare il suo impegno personale in materia di pedofilia già dal 1996, dà atto alla Presidente della Commissione di aver seguito un giusto metodo per quanto concerne i lavori della Commissione, che si è occupata di contrasto alla pedofolia con serietà ed efficacia, ascoltando le denunce di don Fortunato Di Noto già durante lo scorso anno. Osserva peraltro l'effettiva difficoltà di un controllo efficace dei siti ospitati dai vari *provider*: è infatti sconcertante che lo stesso comune di Roma abbia inconsapevolmente ospitato un sito che inneggia alla pedofilia. Sottolinea quindi l'importanza di stabilire un codice deontologico dei *provider*, affinché possano essere realizzati più efficaci controlli: a questo riguardo è stata indetta una conferenza stampa presso la Camera dei deputati, mercoledì prossimo alle ore 12, al fine di

analizzare il problema e focalizzare l'attenzione anche su questo aspetto. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione una petizione popolare che è il frutto del lavoro svolto da molti neuropsichiatri infantili cattolici con la quale si propone una forma di schedatura dei pedofili che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, nel senso di informare i posti di polizia, i provveditori e le diocesi.

Sotto il profilo medico-sanitario, ritiene poi che alcuni pedofili siano incurabili: in questo caso è necessario prevedere misure radicali, come il carcere e la castrazione chimica; molti di essi sono invece curabili ed è allora necessario stabilire quali siano le misure più opportune da assumere. Ribadisce comunque la necessità di procedere in questa materia con equilibrio e fermezza.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo alla prossima settimana, condivide pienamente gli approfondimenti che sono stati richiesti in merito ai profili sanitari e sociali nei confronti dei pedofili. Si attiverà quindi nelle sedi opportune per calendarizzare già la prossima settimana l'audizione del ministro della sanità Veronesi, compatibilmente con i lavori delle Aule.

La seduta termina alle ore 15,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 15,40 alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

117^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 11^a riunite:

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri: parere di nulla osta;

(2840) SALVATO ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*: parere di nulla osta;

(4305) CÒ ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*: parere di nulla osta.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2000

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica, parere favorevole con osservazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 14

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807, 97/2866 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Angelo Staniscia in relazione ai procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (4808).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).

- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).

- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonauscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonauscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*).
- SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale (2171).

XV. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati MITOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4778) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

XVII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri)*.
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).

- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).

- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
 - SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
 - PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
 - PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
 - BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
 - DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) (4790).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale (4250).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (4725).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 11/2000 relativo all'acquisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati (n. 741).
 - Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 15/2000 relativo all'acquisizione di n. 2000 missili c/c «F2A», attivi, lanciabili da posti tiro «MILAN» attualmente in servizio (n. 742).
 - Programma pluriennale di R/S Stato Maggiore Marina n. 21/2001 relativo allo sviluppo di un siluro pesante di nuova generazione (n. 743).
 - Programma annuale di A/R Stato Maggiore Aeronautica n. 3/2000 relativo all'acquisizione di n. 300 kits a guida laser «LIZARD» per allestimento bombe MK-82 (n. 744).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736).
 - Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)
 - Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739).
 - Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
 - GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- Proposta di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
 - SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
 - SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).

- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).

- MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1637-1660-1714-1945 e 4102-B) (*Approvato dal Senato in un*

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati).

- Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (3984).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena: programma dell'indagine.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769.)
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).

- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
 - e della petizione n. 653 ad essi attinente.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
 - SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
 - FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
 - Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
 - LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
 - MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo (4089).
- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca (4808).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).
- Posizione comune definita dal Consiglio il 27 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (n. 37).
- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tiva alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).

- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Dibattito sulle comunicazioni del Presidente sulla XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 14

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 4 ottobre 2000.

Seguito dell'esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede nazionale.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 13,30

Seguito dell'esame della settima relazione su attività svolte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 13,30

Audizione di Antonio Guerriero, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

Giovedì 5 ottobre 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

- Audizione del dottor Pierluigi Vigna, Procuratore nazionale, Direzione nazionale antimafia.
-